SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

70ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1969

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA,
indi del Vice Presidente GATTO,
del Vice Presidente SPATARO
e del Presidente FANFANI

INDICE

CONVALIDA DI ELEZIONI A SENATORE *Pag.* 4055

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 4055

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 4055

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modificazione dell'articolo 389 del codice di procedura penale » (**410**-*Urgenza*):

BARDI 4056
CORRAO 4067, 4098
FINIZZI 4076
FOLLIERI, *relatore* . . . . . 4077 e *passim*
GALANTE GARRONE 4087, 4089
GAVA, *Ministro di grazia e giustizia* 4080 e *passim*
LUGNANO 4095
MARIS 4092
MONTINI 4094
NENCIONI . . . . . *Pag.* 4070, 4089, 4091
PETRONE 4091, 4092
TOMASSINI 4059, 4086, 4098
TROPEANO 4064, 4094

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze 4104
Annunzio di interrogazioni 4105
Annunzio di mozioni 4104

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 4101
ANTONICELLI 4100
BERGAMASCO 4100
CODIGNOLA 4101
DI PRISCO 4099
PERNA 4103
ROMANO 4098, 4099
SPIGAROLI 4100, 4102
SULLO, *Ministro della pubblica istruzione* . 4098
4103

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

A T T A G U I L E , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Convalida di elezioni a senatore

P R E S I D E N T E . Informo che la Giunta delle elezioni ha comunicato che, nella seduta del 29 gennaio 1969, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Regione Sardegna: Antonio Castellaccio, Alfredo Corrias, Efisio Corrias, Emilio Cuccu, Francesco Deriu, Salvatore Mannironi, Pietro Pala, Luigi Pirastu e Girolamo Sotgiu.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

CUZARI, CERAMI, ARCUDI, LA ROSA e SALARI. — « Estensione ai dipendenti fuori ruolo dello Stato di norme della legge 12 marzo 1968, n. 270, recante la sistemazione in ruolo del personale a contratto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo » (448);

MURMURA. — « Sistemazione in ruolo dei Presidi incaricati » (449);

MURMURA. — « Accollo ai fondi della legge 28 marzo 1968, n. 437, recante provvedimenti straordinari per la Calabria, del contributo posto a carico dei comuni calabresi dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali » (450);

BISANTIS. — « Modificazioni alla legge 13 marzo 1968, n. 442, che reca le norme sulla istituzione di una Università statale in Calabria » (451).

Annunzio di relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le relazioni concernenti rispettivamente la gestione finanziaria dell'Opera nazionale invalidi di guerra e dell'Opera nazionale orfani di guerra (*Doc.* XV, n. 35); dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e reduci e dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (*Doc.* XV, n. 51); e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (*Doc.* XV, n. 3).

Tali documenti saranno inviati alle Commissioni competenti.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 389 del codice di procedura penale » (410-*Urgenza*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modificazione dell'articolo 389 del codice di procedura penale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bardi. Ne ha facoltà.

B A R D I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, abbiamo apprezzato la tempestività con la quale il Governo ha presentato il disegno di legge contenente modificazioni all'articolo 389 del codice di procedura penale intendendo così porre rimedio e colmare un vuoto legislativo che derivava dalla nota sentenza n. 117 della Corte costituzionale, la quale aveva dichiarato la illegittimità costituzionale della norma di cui al terzo comma del citato articolo 389.

Come è noto, il terzo comma del citato articolo prevede una delle ipotesi in cui il pubblico ministero, per i reati di competenza del Tribunale o della Corte d'assise, ha il diritto di procedere con rito sommario e precisamente l'ipotesi in cui la prova del reato appare evidente. Si era già discusso in dottrina sulla interpretazione di questa norma e sulle conseguenze che derivano da una eventuale scelta arbitraria del rito da parte del pubblico ministero. E la dottrina si era in prevalenza orientata nel ritenere che la scelta arbitraria del rito da parte del pubblico ministero potesse causare una nullità di ordine generale. La Corte di cassazione però si era sempre pronunciata in senso contrario a questa tesi e aveva ritenuto che la scelta del rito fosse rimessa alla valutazione insindacabile del pubblico ministero, per cui non poteva dar luogo giammai ad alcuna nullità, nè di ordine generale, nè di ordine particolare. La Corte costituzionale, partendo invece dalla premessa che la competenza del giudice anche nella fase istruttoria deve essere ancorata a rigorosi criteri obiettivi prestabiliti dalla legge e non può dipendere da apprezzamenti e valutazioni soggettive, ha dichiarato la incostituzionalità del terzo comma, aggiungendo però che ove fosse consentito un controllo giurisdizionale sulla scelta della forma dell'istruttoria, non vi sarebbe più una incompatibilità con il principio della precostituzione del giudice.

In questa situazione, come è noto, onorevoli colleghi, signor Presidente, si era verificato che numerosi pubblici ministeri avevano ritenuto di disfarsi dei processi giacenti presso i propri uffici, trasmettendoli in blocco ai giudici istruttori, creando così uno stato di gravissimo disagio, anche per il ridotto numero di tali magistrati, che venivano ad aggravare il già precario funzionamento della nostra giustizia penale.

Il disegno di legge, quindi, che è in discussione tende principalmente ad apprestare un rimedio urgente ed efficace a questa situazione precaria e crea appunto quel controllo giurisdizionale sulla scelta del rito istruttorio secondo quelle indicazioni emerse dalla nota sentenza della Corte costituzionale. Come si articola questo controllo? Il controllo si articola e attraverso la riconosciuta facoltà all'imputato di chiedere al pubblico ministero che si proceda con istruttoria formale, e attraverso la necessità che il pubblico ministero, ove non ritenga di accogliere questa richiesta, sia tenuto ad emettere un decreto motivato, cioè un decreto che indichi le ragioni del rigetto; attraverso la facoltà infine data all'imputato di impugnare il decreto del pubblico ministero di rigetto con ricorso al giudice istruttore il quale in definitiva decide e diventa quindi sostanzialmente il *dominus* dell'istruttoria

Noi socialisti, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non possiamo non essere favorevoli all'introduzione di questo principio perchè noi siamo favorevoli a tutto ciò che può servire ad eliminare anche soltanto il rischio di un abuso o di un arbitrio da qualunque parte esso provenga. Siamo favorevoli ad allargare i poteri del giudice istruttore come giudice naturale e a restrigere i poteri del pubblico ministero, perchè, se è anche vero che a seguito della non meno nota sentenza della Corte costituzionale del 1965, le differenziazioni tra le due

forme di istruttoria penale sono venute ad attenuarsi a seguito dell'applicazione alla istruttoria sommaria anche delle garanzie previste dagli articoli 304-*bis*, *ter* e *quater*, non v'è dubbio però che l'istruttoria formale consente una maggiore ampiezza alla dialettica processuale, un più obiettivo accertamento della verità e maggiori garanzie per l'imputato. E sono appunto queste considerazioni le quali ci portano a propendere per una più ampia e radicale innovazione di questa materia, per una più vasta riforma che giunga all'abolizione dell'istruzione sommaria e quindi all'unicità del rito affidato sempre al giudice istruttore, lasciando al pubblico ministero la funzione di iniziare l'azione penale, di svolgere le prime indagini e di intervenire nel processo, nella forma e nella veste più consona alla sua funzione di pubblico accusatore e di parte quindi che accusa.

È una riforma però questa che coinvolge tutta una serie di problemi che saranno affrontati nel più ampio quadro della riforma generale della procedura penale, la quale però non viene a subire pregiudizio dall'approvazione di questo disegno di legge in discussione.

A L B A R E L L O . Allora facciamo subito questa riforma. Perchè dobbiamo aspettare?

B A R D I . La riforma della procedura penale è all'esame del Parlamento. Del disegno di legge saranno sottolineati due aspetti importanti: il primo riguarda l'estensione del controllo giurisdizionale a tutte le ipotesi di scelta del tipo sommario operata dal pubblico ministero, oltre a quella espressamente presa in considerazione dalla sentenza della Corte costituzionale e cioè alla ipotesi in cui l'imputato è stato sorpreso in flagranza, all'ipotesi in cui l'imputato è detenuto o internato, all'ipotesi in cui l'imputato ha confessato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione.

Riteniamo che molto opportunamente si è estesa la possibilità del controllo giurisdizionale a tutte le ipotesi previste dall'articolo 389 del codice di procedura penale e ciò perchè, onorevoli colleghi, a badare bene, alla base di tutte queste ipotesi esiste sempre appunto il criterio dell'evidenza della prova, in maggiore o minore grado. E difatti, quando vi è la confessione dell'imputato ed altri atti non appaiono necessari, con il rito sommario si procede anche quando si tratta di reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo; mentre quando la confessione non vi è e vi è soltanto l'evidenza della prova, con il rito sommario si procede unicamente se si tratta di reati punibili con pena detentiva temporanea. Tutto ciò è dovuto al maggior grado di evidenza della prova nel primo caso e al minor grado di evidenza della prova nel secondo caso. L'evidenza della prova, onorevoli colleghi, sta anche alla base del reato commesso in flagranza o da imputato detenuto o internato. La verità è però che in tutte queste ipotesi l'evidenza della prova è sempre discutibile. È discutibile nel caso di flagranza perchè, come è noto, l'articolo 237 del codice di procedura penale considera in stato di flagranza anche chi, immediatamente dopo il reato, viene inseguito dalla forza pubblica, dall'offeso dal reato o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia, così si esprime il codice, che abbia commesso poco prima il reato. Si sa, onorevoli colleghi, come tante volte sia difficile e sia equivoco identificare il responsabile di un reato sulla base di cose di cui egli viene trovato in possesso, o come può divenire estremamente arbitrario prolungare il tempo della cosiddetta quasi-flagranza fino a diverse ore dopo la commissione del reato.

È discutibile l'evidenza della prova nel caso di reato commesso da detenuto, perchè si sa come tante volte i reati commessi in luogo di pena presentano dei lati oscuri e tali da richiedere un maggiore approfondimento dell'indagine istruttoria. È discutibile, infine, soprattutto, nel caso di confessione la quale, a nostro parere, non può considerarsi come una prova assoluta di responsabilità, ma solo come un indizio che va controllato, verificato attraverso elementi obiettivi, ben sapendosi che tante volte la confessione è frutto di suggestione, di compressione della coscienza e tante volte subisce vali-

de ritrattazioni, come l'esperienza ci ha insegnato.

È da notare che quando la norma parla di confessione di aver commesso il fatto non si riferisce a « confessione di colpevolezza », in ordine al fatto, ma all'ammissione di aver commesso il fatto materiale, a prescindere quindi dalle circostanze che possono rendere non imputabile e punibile l'autore del fatto.

Si sa che l'accertamento di cause di non imputabilità o non punibilità, di regola, richiede esami approfonditi delle circostanze nelle quali il fatto è stato commesso per cui appare oltremodo incompatibile e contrastante con tale esigenza di giustizia l'ipotesi di affidare al rito sommario il compito di far luce nel caso e sul caso. Il disegno di legge in discussione, prevedendo quindi per tutte queste ipotesi la facoltà del controllo giurisdizionale, ha sostanzialmente accolto queste gravissime preoccupazioni le quali per altro, come si è rilevato nel corso della discussione in Commissione, avrebbero potuto anche nel prossimo futuro determinare altra pronuncia di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale che — come sappiamo — è stata investita unicamente dei casi relativi all'evidenza della prova e non... (*interruzione del senatore Tomassini*) ...a casi relativi alle altre ipotesi. Per questo il Governo e il Ministro hanno previsto che il controllo giurisdizionale sia esteso anche alle altre ipotesi, cioè a tutte quelle previste nell'articolo 389 in base alle quali oggi il pubblico ministero può operare la scelta del rito sommario.

Il secondo aspetto, anch'esso importante, riguarda l'esclusione della possibilità del ricorso all'istruzione sommaria una volta iniziata quella formale; il secondo comma dell'articolo 389 prevedeva queste possibilità appena fosse intervenuta la confessione dell'imputato nel corso dell'istruttoria formale, nel qual caso il giudice istruttore già investito era tenuto a rimettere gli atti al pubblico ministero.

Nel disegno di legge in discussione è stato eliminato questo inciso, e quindi è stata esclusa la possibilità della trasformazione dell'istruzione formale in sommaria, con ciò noi riteniamo che non solo si è voluto evitare un inutile appesantimento del procedimento istruttorio, ma si è, in un certo senso, accolto l'indirizzo dottrinario che in passato vedeva una violazione del diritto di difesa dell'imputato ed una conseguente nullità nell'ipotesi di trasformazione dell'istruzione formale in istruzione sommaria.

Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, per lunghe sedute questo consesso si è occupato dei numerosi problemi della cosiddetta « crisi della giustizia », e da tutte le parti politiche si è in particolare lamentata la lentezza con la quale in passato il Governo ha provveduto a colmare i vuoti legislativi creati dalle pronuncie di illegittimità della Corte costituzionale, vuoti legislativi alcuni dei quali persistono ancora oggi.

È doveroso allora dare atto al signor Ministro guardasigilli della prontezza e tempestività con le quali in questa occasione ha inteso proporre al Parlamento la approvazione di una legge che appronta un rimedio urgente ed efficace ad uno dei vuoti legislativi che si sono recentemente creati.

Se il buongiorno si vede dal mattino, bisogna convenire che questo atteggiamento, che è anche l'atteggiamento di tutto il Governo lascia bene sperare per il futuro perchè è indice di una precisa volontà politica di affrontare i problemi della giustizia con tempismo, fermezza ed efficacia.

Non si preoccupi, signor Ministro — consenta che lo diciamo — di essere stato definito ieri il « Ministro della novellistica » o addirittura scherzosamente da qualcuno il « Ministro novelliere ».

A L B A R E L L O . Non sarà mai il Boccaccio! (*Ilarità*).

B A R D I . Questa novella era necessaria, urgente ed indispensabile. Ma noi abbiamo compreso dalla lettura della relazione al disegno di legge in discussione che ella ha tenuto a precisare che questa norma non pregiudica affatto i lineamenti della più vasta riforma processuale e di quella relativa al diritto della difesa che sono già all'esame del Parlamento e che costituiscono impegni pre-

cisi del Governo da attuare nel più breve tempo possibile. Così pure io ritengo sia doveroso dare atto al Presidente di questa Assemblea di una saggia iniziativa, quella di affidare alla Commissione giustizia del Senato in sede redigente l'esame dei disegni di legge di riforma del codice penale e del codice di procedura civile; iniziativa che dimostra la sua alta sensibilità ai gravi fermenti che si sono manifestati nel campo della giustizia perché si possa il più rapidamente e il più efficamente possibile giungere alla riforma organica dei nostri codici.

Concludo, signor Presidente, signor Ministro, onerevoli colleghi, esprimendo il voto favorevole del Gruppo socialista al disegno di legge nel testo approvato dalla Commissione: disegno di legge che ha una portata limitata ad uno scopo preciso e ben definito, ma che serve a nostro avviso, nell'urgenza del momento, ad apprestare il rimedio affinchè la gravissima situazione della nostra giustizia penale non venga più oltre deteriorata e compromessa. (*Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . E' iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione viene presentato dal Ministro di grazia e giustizia come l'unico rimedio per ovviare alla situazione di danno e di pericolo (così si esprime la relazione governativa) nel già precario funzionamento della giustizia penale determinata dalla pronuncia della Corte costituzionale. Quale sia la situazione di danno e di pericolo che la sentenza della Corte costituzionale ha determinato non è però detto.

Una sentenza che applica i princìpi costituzionali nel processo penale e che denuncia l'anomalia di una norma processuale in contrasto con le esigenze più volte affermate di un processo penale volto ad una maggiore rapidità ed efficacia del giudizio e alla salvaguardia dei diritti della difesa, può dirsi veramente che arrechi danno? Certo, essa ha scosso il sonno del Governo e di quanti temono il nuovo, amanti come sono, nel loro misoneismo, del *quieta non movere*. Ancora una volta la Corte costituzionale ha dato una spinta al processo di rinnovamento, anche in questo settore.

Ma la domanda che io pongo è questa: quello proposto è davvero l'unico rimedio? O non vi è piuttosto un'altra soluzione più radicale e più giusta, in coerenza con i princìpi affermati nella sentenza della Corte costituzionale e nella proposta di riforma del codice di procedura penale? Occorre ricordare a proposito dell'articolo 389 e a proposito della scelta di rito da parte del pubblico ministero che non è recente il divario tra la dottrina e la giurisprudenza. Mentre la dottrina poneva in risalto gli abusi cui dava luogo nella prassi l'articolo 389, la giurisprudenza affermava che la scelta del rito era stata rimessa al procuratore della Repubblica senza alcuna possibilità di sindacato. La Corte di cassazione, anche recentemente, aveva dichiarato manifestamente infondata la questione, malgrado le chiare indicazioni che provenivano da precedenti sentenze della Corte costituzionale. La tesi della giurisprudenza, della Corte di cassazione è stata sostenuta anche dall'Avvocatura dello Stato. Qui mi sia consentita una parentesi. A me pare cosa molto strana che l'Avvocatura dello Stato in tutti i procedimenti in cui interviene dinanzi alla Corte costituzionale, e deve sempre intervenire, assume la difesa di ufficio delle leggi, impugnate di incostituzionalità, anche quando esse sono superate dalla coscienza generale; anche quando si tratta di leggi fasciste.

Quando fu sollevata la questione di incostituzionalità di alcune norme della legge di pubblica sicurezza fascista, l'Avvocatura dello Stato sosteneva la legittimità di esse. La Corte costituzionale, per contro, le dichiarava costituzionalmente illegittime. È strano l'atteggiamento dell'Avvocatura dello Stato che difende in uno Stato democratico le leggi antidemocratiche.

Ma, chiusa la parentesi, torniamo all'argomento fondamentale. La sentenza n. 117 del 21 novembre 1968 della Corte costituzionale, pur dichiarando la illegittimità del terzo comma dell'art. 389, nei limiti in cui esclude la sindacabilità nel corso del processo della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova ai fini della scel-

ta del rito sommario, riafferma nella motivazione i princìpi in precedenza fissati in tema di giudice naturale e ne trae le conseguenze.

La Corte ha più volte affermato, infatti, in numerosissime sentenze, e più recentemente nella sentenza n. 148 del 1963, che il giudice naturale è quello costituito senza alternative direttamente dalla legge, in base a criteri generali ed obiettivi fissati in anticipo; e nella sentenza n 117 puntualizza il principio della non derogabilità del giudice naturale anche nella fase istruttoria del processo ed afferma — e questo è il punto di maggior rilievo — che al giudice istruttore spetta per legge una competenza generale e normale, di fronte a quella, se non eccezionale, almeno particolare e circoscritta del pubblico ministero.

Scrive infatti la Corte: « Ovvia appare dunque la conseguenza che il giudice istruttore, cui spetta per legge una competenza generale normale, di fronte a quella, se non eccezionale, almeno particolare, circoscritta del pubblico ministero, in realtà ne possiede soltanto una compressibile ed incerta. Ogni volta, infatti, che il potere del pubblico ministero si dilata oltre i limiti previsti dalla legge, quello del giudice istruttore si restringe al di sotto dei limiti stessi, dal che discende una non dubbia violazione del principio della inderogabilità del giudice naturale precostituito per legge ».

È evidente che il punto focale della sentenza è quello che riguarda la inderogabilità del giudice naturale, che è quanto dire la inderogabilità della istruttoria formale come regola e la eccezionalità per casi limitati della istruttoria sommaria.

La questione concernente la sindacabilità della scelta del rito è prospettata nella motivazione della sentenza come un rimedio minimo, come se dicesse, usando diverso linguaggio, ma semanticamente esprimendo lo stesso concetto: ma almeno vi sia il controllo della scelta. La questione demandata al suo giudizio non riguardava la incostituzionalità dell'intera norma, ma riguardava soltanto il terzo capoverso e perciò solo di questo doveva occuparsi.

Ma, mentre sul principio della inderogabilità del giudice naturale e della competenza del giudice istruttore la Corte si sofferma ampiamente e principalmente, sul concetto della sindacabilità del controllo dedica un breve periodo e per giunta ipotetico. Così infatti la Corte si esprime: « Ciò potrebbe essere non incompatibile con il principio della costituzione del giudice quando sulla scelta della forma dell'istruttoria operata dal pubblico ministero fosse consentito un controllo giurisdizionale nell'ulteriore corso del processo. Mentre certamente inconciliabile con quel principio è la ritenuta incensurabilità della scelta adottata dal pubblico ministero perchè essa comporta il rischio di scelte illimitate ».

Orbene, non si comprende perchè il Ministro, nel proporre la modifica dell'articolo 389, abbia preferito una soluzione che lascia inalterata la norma, temperata soltanto con l'introduzione del « controllo » della scelta del pubblico ministero, e non abbia invece pensato a proporre una riforma sostanziale dell'articolo, secondo i princìpi fissati dalla Corte costituzionale.

Onorevole Ministro, vedo che a lei forse non interessano queste osservazioni.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Sì, mi interessano le sue osservazioni; ma disgraziatamente noi Ministri siamo interpellati da varie parti. Mi si annunciava un altro emendamento.

T O M A S S I N I . Avete mille volti e mille orecchie se potete ascoltare più persone contemporaneamente.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* No, non abbiamo mille volti e nemmeno mille orecchie. Vedrà però che risponderò ai suoi argomenti.

T O M A S S I N I . La mia non è una critica per partito preso, onorevole Ministro: è una critica obiettiva che deriva e dalla sentenza della Corte costituzionale e da quanto è stato scritto dalla prevalente dottrina. È il frutto e l'epilogo di uno studio approfondito su questi temi che travagliano tutti noi avvocati, operatori del diritto, e soprattutto i cittadini.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(*Segue* TOMASSINI). Dicevo come mai ella, onorevole Ministro, non abbia pensato a proporre una riforma sostanziale dell'articolo 389 secondo i princìpi fissati dalla Corte costituzionale e secondo i criteri cui è informata la riforma del codice di procedura penale.

Non vi sono leggi « interlocutorie », come lei afferma; vi sono le leggi che devono rispondere non ad esigenze particolaristiche, ma ad esigenze di carattere generale, specie quando tali esigenze trovano eco nella coscienza giuridica collettiva. E non credo che nel sistema costituzionalistico italiano esista la categoria o il tipo delle sentenze interlocutorie, cioè delle sentenze provvisorie che operano per un certo periodo in attesa poi della sentenza definitiva.

Se non erro, una volta, la sentenza interlocutoria esisteva nel procedimento civile; ma ora anche in quel procedimento è abolita e non se ne parla più. Lei, forse per un inconscio riapparire del ricordo della vecchia procedura, ha introdotto questo concetto nel sistema legislativo! (*Cenni di diniego del Ministro di grazia e giustizia*).

Siamo in sede legislativa, e nel porre mano ad una riforma parziale, è necessario e giusto indirizzare tale riforma secondo la prospettiva della riforma generale ed organica con la quale deve essere armonizzata. Ponendo mano alla riforma dell'articolo 389 è giusto che sia attuata finalisticamente e volta a realizzare la riforma futura, che speriamo non si faccia molto attendere.

E quali sono, onorevole Ministro, le linee del nuovo processo penale, e quali sono i poteri attribuiti al pubblico ministero? Pervenutagli la notizia del reato, il pubblico ministero assume l'immediata e diretta responsabilità del perseguimento di esso; e può compiere indagini preliminari limitatamente a quelle necessarie per la formulazione dell'imputazione.

Quindi, secondo la progettata riforma del codice di procedura penale egli può provvedere in uno dei seguenti modi. Primo: può richiedere l'archiviazione, se ritiene manifestamente infondata la denuncia, la querela o l'istanza. Secondo: può richiedere il giudizio immediato, se non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria. Terzo: deve richiedere in tutti gli altri casi l'istruttoria formale.

La nuova procedura penale, quindi, attribuisce al pubblico ministero poteri limitati, mentre riconosce il giudice istruttore come il giudice naturale dell'istruttoria penale, e quindi inderogabile.

Questa è la fisionomia, che il nuovo processo viene ad assumere e che risolve in termini di logica giuridica una polemica che è stata sempre turbata da deviazioni particolaristiche e che appaga il voto di numerosi congressi e di una vasta pubblicistica, che reclamava un sistema diverso da quello attuale, idoneo a garantire i diritti del cittadino protagonista di un processo penale. Infatti non va dimenticato che il processo penale è il punto di incontro tra il diritto dell'individuo da proteggere, anche se colpevole, e quello della società.

Il vero ed autentico senso della sentenza della Corte costituzionale, che traspare da tutta la motivazione, è la sollecitazione ad una riforma sostanziale dell'articolo 389 ed il suo adeguamento all'inderogabile principio del giudice naturale precostituito per legge. Ebbene il disegno di legge proposto non tiene conto di tale principio, anzi, lasciando sostanzialmente inalterato il potere della scelta del rito da parte del pubblico ministero sembra non accettarlo. La innovazione introdotta, infatti, e cioè la possibilità di impugnare il provvedimento del pubblico ministero, postula sempre l'esistenza del potere, giacchè il controllo e la sindacabilità riguardano l'esercizio e l'uso del potere, ma

non l'esistenza del potere, che è presupposta. E che la proposta governativa sia in contrasto con il principio costituzionale della inderogabilità del giudice naturale precostituito per legge appare chiaro se si pensa che, in definitiva, è sempre o il pubblico ministero o il giudice istruttore a stabilire quale è in concreto la forma dell'istruttoria e quindi a stabilire qual è l'istruttore. Se l'imputato non chiede che si proceda con l'istruzione formale, resta il rito sommario, se al pubblico ministero la prova appare evidente; se invece chiede l'istruzione formale, sarà il giudice istruttore a decidere chi deve essere l'istruttore, decidendo appunto sulla impugnazione dell'imputato ove il pubblico ministero respinga la sua richiesta. Invece, essendo il giudice naturale dell'istruttoria il giudice istruttore, l'imputato di un reato, per le tante volte ripetuto principio della inderogabilità della competenza del giudice naturale precostituito per legge, deve fin dall'inizio essere sottoposto all'istruzione formale.

Il rimedio del controllo, così come escogitato dal Ministro proponente, è peggiore del male, perchè vizia la norma di incostituzionalità, derogando al suddetto principio, secondo il quale la scelta del giudice non è demandata ad altri, ma è fatta dalla legge in modo che esso sia immediatamente e preventivamente identificabile ed identificato.

Con il sistema del controllo questo non avviene perchè la determinazione del giudice può variare da caso a caso, e dipende dalla valutazione degli elementi di accusa e sempre da un giudizio sull'evidenza o meno delle prove ed anche, in un certo senso, dall'imputato che può con la sua richiesta provocare la trasmigrazione dell'attività istruttoria dal pubblico ministero al giudice istruttore e cioè può avanzare anch'esso una scelta.

Tutto ciò è in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge. È chiaro infatti che se un tizio è incolpato, il pubblico ministero deve valutare se la prova è evidente o meno: se la ritiene evidente, ritiene per sè l'istruttoria, l'imputato impugna, va dal giudice istruttore e quest'ultimo giudica se c'è o no l'evidenza per poter decidere se deve procedersi con istruzione formale o con istruttoria sommaria; ma è evidente che nell'uno o nell'altro caso la decisione di chi deve essere il giudice è sempre demandata o all'uno o all'altro. Perciò il disegno di legge, se sarà approvato, nascerà malato e porterà il germe della incostituzionalità.

Le vie semplici sono sempre le più difficili da seguire: si preferiscono sempre le vie più complesse e complicate. Nel campo legislativo, poi, la chiarezza e la semplicità delle norme perchè siano immediatamente percepite e percepibili, e per la forma e per il contenuto, sono due indeclinabili esigenze. Ora nel nostro caso il modo in cui la riforma dell'articolo 389 deve avvenire è tracciato sia dalla sentenza della Corte Costituzionale, sia dalla delega legislativa al Governo per la riforma del codice di procedura penale. Si tratta di una norma destinata a scomparire del tutto con la nuova riforma della fase istruttoria, la quale tende a limitare l'attività del pubblico ministero al compimento di indagini preliminari indispensabili, ripeto, per formulare l'imputazione ed a chiedere subito la istruttoria notificando l'imputazione alla persona sospetta di aver commesso il reato ed alla persona offesa.

Il principio informatore della riforma è espressamente enunciato nella relazione alla legge delega, nella quale è scritto: « Nonostante parte autorevole della dottrina sostenga l'utilità di devolvere al pubblico ministero tutta l'attività investigativa ed inquisitoria, la tendenza che è prevalsa è di procedere alla unificazione della istruzione in sede formale; l'intervento del giudice nella istruzione, perciò nella fase della raccolta delle prove, è stato ritenuto la migliore garanzia dei diritti del cittadino ». Io non direi neppure la unificazione dell'istruttoria, ma semplicemente istruttoria come la sola forma di indagine per l'accertamento dei fatti, prima della fase dibattimentale. Perciò la riforma dell'articolo 389 deve essere fatta alla luce di questi princìpi e soprattutto guardando in prospettiva alla riforma futura che indubbiamente, ribadiamo, concellerà l'articolo 389 anche nella nuova veste che il Ministro guardasigilli ha voluto dargli.

Non so spiegarmi perchè, anzichè dare una formulazione coerente all'indirizzo generale

che avrebbe potuto rappresentare l'anticipazione della riforma di un aspetto almeno di quella più ampia ed integrale dell'istruttoria e dei diritti della difesa, si sia preferito mantenere integra la norma dell'articolo 389 del codice di procedura penale, sia pur introducendo delle disposizioni che dovrebbero dare all'incolpato la possibilità del controllo della scelta del rito, mentre in sostanza tale controllo si risolve in un fatto puramente illusorio.

Si obietterà forse che la legge è soltanto temporanea, che è fatta in attesa della riforma e che, allo stato delle cose, non è possibile altra via che quella scelta per difetto del numero dei magistrati istruttori. Alla obiezione è facile rispondere, onorevole Ministro, che le leggi non vanno fatte in relazione e secondo le esigenze degli organici, ma vanno fatte secondo le esigenze della collettività.

In conclusione, il motivo fondamentale che ci impedisce di aderire al disegno di legge in discussione è di indole costituzionale, politica ed ideologica.

Ma non è tutto qui. Se facciamo un esame esegetico ed analitico della norma del disegno di legge nella parte innovativa, possiamo rilevare dei gravi difetti di indole pratica. Se infatti proiettiamo la norma sul terreno dell'applicazione pratica, vediamo facilmente a quali inconvenienti essa può dar luogo. Innanzitutto cominciamo con il rilevare che, per tutta la prima parte, per i primi tre commi, l'articolo 389 è invariato, identico a quello esistente nel codice di procedura penale: « Deve procedersi nello stesso modo per i reati di competenza della corte di assise o del tribunale punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in cui la prova appare evidente ».

La novità consiste nel fatto che l'imputato che ritiene non sussistano i requisiti per procedersi con istruzione sommaria, può chiedere che si proceda con istruzione formale. Onorevoli colleghi, per poter ritenere se esistono o no i requisiti per l'istruzione sommaria, l'incolpato deve esaminare gli atti, deve conoscerli, valutarli per esprimere la sua opinione sulla loro natura. Quindi, ha bisogno di un avvocato, di mezzi. Ma allora, coloro che non hanno la possibilità economica per provvedersi l'assistenza di un avvocato, che cosa fanno? Devono necessariamente sottostare alle decisioni del pubblico ministero. Ecco uno dei gravi effetti che viene a determinare una disuguaglianza nei cittadini tra coloro cioè che hanno la possibilità di pagarsi la difesa e coloro che questa possibilità non hanno.

Il disegno di legge, poi, stabilisce: « Il Procuratore della Repubblica, se accoglie la richiesta, trasmette gli atti del procedimento al giudice istruttore perchè proceda con istruzione formale anche nei confronti degli altri eventuali imputati; altrimenti la rigetta con decreto motivato. Se la richiesta è rigettata, l'imputato entro tre giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, propone ricorso al giudice istruttore... eccetera ». Ora, onorevoli colleghi, se un tizio risiede lontano dal luogo del tribunale in cui pende il procedimento penale a suo carico, come fa in tre giorni a recarsi presso la procura della Repubblica, esaminare gli atti, disporre la sua richiesta per l'istruzione formale o meno? Comprendete agevolmente come anche sotto questo aspetto c'è chi può scegliere il giudice e chi no. Sono quindi dei termini iugulatori, dei termini che in pratica non danno la possibilità neppure di esercitare il diritto di impugnazione, e soprattutto quello di difendersi.

Ma vi sono anche altri motivi di carattere pratico che scaturiscono dal meccanismo con il quale dovrebbe essere esercitato il diritto di insindacabilità nella scelta del rito operata dal pubblico ministero. Il meccanismo che è stato introdotto ci porta ad una nuova fase, che io chiamerei fase pre-istruttoria, che si svolge tra pubblico ministero, giudice istruttore e imputato, sulla valutazione della evidenza della prova. Però non è stato previsto il fatto se il pubblico ministero è obbligato a depositare gli atti nella segreteria della procura perché l'imputato possa prenderne visione. Ma entro quali termini? Entro quali termini l'imputato può prenderne visione? Perciò il disegno di legge viene a complicare le cose; complica la procedura e introduce un sistema che viola il principio dell'uguaglianza dei cittadini e quello della ga-

ranzia della difesa per tutti, giacchè non può dirsi che sia assicurata la difesa solo perchè viene nominato un difensore d'ufficio. Tutto ciò avviene proprio nel momento in cui da ogni parte si chiede, e il Governo promette, la eliminazione delle cause della crisi della giustizia. Si viene a creare una nuova situazione che non solo non apporta alcun rimedio al male, anzi lo aggrava.

Abbiamo presentato un emendamento sostitutivo e alternativo al disegno di legge del Governo, emendamento ispirato ai princìpi fondamentali stabiliti dalla Corte costituzionale e ai criteri cui si ispira la riforma futura della procedura penale. È un emendamento che capovolge la situazione, che se fosse accolto (ma non lo sarà) dal Senato, segnerebbe fin da questo momento la introduzione del vero *novum* atteso da tutti.

Onorevoli colleghi, io penso che l'introduzione del sistema di controllo e di sindacato, fatto unicamente per rendere omaggio (ma soltanto apparente) alla sentenza della Corte costituzionale, non sia proprio quello dalla Corte voluto. Essa voleva ben altro. Del resto anche nella relazione fatta dal senatore Follieri è scritto: « la discussione in Commissione ha evidenziato che la sentenza della Corte costituzionale apre più strade: una condurrebbe all'abolizione dell'istruttoria sommaria e alla devoluzione di tutti i processi alla competenza del giudice istruttore, giudice naturale precostituito per legge, articolo 25 della Costituzione, e la cui competenza è inderogabile come è ritenuto dalla stessa Corte costituzionale con sentenza numero 910 del 1963 ». Ebbene, se questo è il principio, traetene le conseguenze: dovendo modificare l'articolo 389, modifichiamolo secondo quei princìpi

Onorevoli colleghi, penso che questo sia il giusto indirizzo da seguire. Non dobbiamo attendere la riforma di domani, non dobbiamo seguire il Ministro nelle sue escogitazioni di leggi interlocutorie o di leggi di attesa. È vero che il centro-sinistra ha introdotto la categoria delle leggi-ponte, fatte per rimandare tutto al domani. E se, per avventura, la riforma non avverrà tra un anno, se anche questa legislatura cadrà senza che la riforma sia attuata, ci troveremo ancora con l'articolo 389 dannoso di per se stesso, più dannoso ancora con il sistema che avete introdotto.

Queste sono, onorevoli colleghi, le ragioni per le quali non aderiamo al vostro disegno di legge e insistiamo fin da questo momento nel nostro emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Tropeano. Ne ha facoltà.

T R O P E A N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ci troviamo ad affrontare il dibattito su questo disegno di legge all'indomani di un lungo, approfondito dibattito sulla crisi della giustizia nel nostro Paese. Ritengo che, se quella di oggi non fosse stata preceduta dall'approfondita discussione sulle cause della crisi della giustizia in Italia, questo disegno avrebbe di certo offerto l'occasione per affrontare il problema in tutti i suoi aspetti. Ma credo che proprio perchè, a poche ore soltanto dalla chiusura di quel dibattito, ci troviamo a discutere su questo disegno di legge che prevede la modifica dell'articolo 389 del codice di procedura penale, proprio per questo noi avremmo il dovere e l'obbligo, oserei dire, di trarre da quel dibattito sulla crisi della giustizia nel nostro Paese, dalla manifestazione di buoni propositi da parte del Ministro e del Governo, dalla affermata intenzione di tradurre questi buoni propositi in iniziative, in realtà operante dovremmo, proprio partendo da tali affermazioni, trarre una amara conclusione.

Per rifarmi al collega Bardi che poco fa affermava che il buon tempo si vede dal mattino, ritengo che dovremmo completare questa sua frase aggiungendo che questo mattino non vedrà mai l'apparire del sole, perchè, onorevole Ministro il provvedimento che noi stiamo esaminando non si presenta di certo come un'iniziativa che il Governo ha inteso portare avanti nel quadro delle scelte che lo stesso Governo sostiene di avere operato in direzione della riforma organica del codice di procedura penale e in direzione del contenuto del disegno di legge sui diritti della difesa.

Non è possibile nella particolare situazione nella quale affrontiamo la discussione su questo disegno di legge considerare soddisfacente il rattoppo al quale ricorriamo, sotto la spinta della Corte costituzionale (preoccupati, e legittimamente, dello stato di anormalità che si è venuto a determinare negli uffici giudiziari in conseguenza di quella decisione della Corte costituzionale), nella particolare situazione in cui da ogni parte è stata con vivacità appalesata l'esigenza di por mano ad una riforma organica della nostra legislazione. Riforma questa che non deve ricalcare gli indirizzi tradizionali, ma deve portare l'impronta di una innovazione così profonda da far sì che la nuova legislazione nel nostro Paese possa non soltanto tener conto delle esigenze profonde che sono andate maturando tra le popolazioni e tra gli operatori del diritto, ma soprattutto soddisfare l'esigenza di fondo di un rapido adeguamento della nostra legislazione ai postulati della Costituzione repubblicana.

Non v'è dubbio che il disegno di legge, così come è stato presentato dal Governo, non soddisfa alcuna di queste esigenze e, anche dopo i miglioramenti apportati in sede di Commissione, non possiamo assolutamente riconoscere a questo disegno di legge, nella sua attuale strutturazione un contenuto innovatore che si inquadri nelle direttrici di riforma che sono già state poste in atto attraverso la presentazione della legge delega per la riforma del codice di procedura penale e attraverso il disegno di legge per la tutela dei diritti della difesa.

Che cosa vi è, a nostro giudizio, che essenzialmente non va in questo provvedimento? Anzitutto, consentitemi di dirlo, io ritengo che non venga appagata l'esigenza posta dalla stessa Corte costituzionale — indicata come rimedio immediato e urgente per porre fine allo stato anormale che si è determinato — di assicurare un controllo giurisdizionale alle possibilità decisionali del pubblico ministero circa la conduzione della istruttoria in sommaria. Infatti, se è vero che, attraverso il ricorso dell'imputato, è possibile richiedere e ottenere un parere del giudice istruttore sulla ricorrenza o meno delle condizioni obiettive che permetterebbero lo espletamento dell'istruzione con il rito sommario, è anche vero che questa forma di controllo giurisdizionale è assolutamente limitata e, fra l'altro, è in aperto contrasto con le norme generali attualmente in vigore in materia.

Ma vi è qualcosa di più che io voglio dire: l'espediente al quale siamo ricorsi per tentare di dare una parvenza di legittimità alla scelta operata dal pubblico ministero non può che ingenerare confusione e non può soprattutto che apparire come un elemento di contraddittorietà tale che, forse, lungi dal fugare i pericoli di ulteriori dichiarazioni di incostituzionalità, li amplia. È chiaro infatti che se attraverso le innovazioni che proponiamo all'articolo 389 noi riconosciamo al pubblico ministero il diritto di portare avanti un'istruttoria con rito sommario e affidiamo poi la decisione del conflitto insorgente tra il pubblico ministero e l'imputato al parere espresso dal giudice istruttore, non facciamo che porre le basi per creare nuove situazioni di contrasto tali da portare inevitabilmente a nuove eccezioni e dichiarazioni di incostituzionalità della norma, anche nella nuova formulazione.

In effetti, onorevoli colleghi, il disegno di legge così come è stato presentato, non soddisfa l'esigenza del controllo giurisdizionale; ma non offre nemmeno sufficienti garanzie all'imputato e alla sua difesa. Infatti se è vero che l'imputato, nel momento in cui ha notizia di un procedimento penale a suo carico, ha la possibilità di produrre ricorso per la trasformazione dell'istruttoria sommaria in formale, è anche vero che si deve considerare in che modo e quando l'imputato può venire a conoscenza del procedimento penale iniziato a suo carico. La formulazione « quando ha notizia certa » o « quando riceve la notifica » non copre evidentemente tutte le ipotesi che possano verificarsi nella pratica esplicazione dell'attività istruttoria.

Poniamo il caso dell'imputato che non ha avuto prima notizia del procedimento penale a suo carico e che dall'oggi al domani viene convocato dal pubblico ministero per essere ascoltato e supponiamo che il pubblico ministero, dopo aver sentito l'imputato, ri-

tenga completamente soddisfatte le esigenze istruttorie e quindi si accinga rapidamente a passare il processo per la lista e a formulare la richiesta di emissione di decreto di citazione a giudizio: non c'è dubbio che in questo caso sono apertamente violati i diritti della difesa perchè all'imputato non è dato di fruire della possibilità di ricorso al giudice istruttore

È in questo senso, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, che già in Commissione noi ci eravamo premurati di presentare un emendamento, che abbiamo ripresentato qui in Aula. L'emendamento tende a far carico al pubblico ministero, in tutti i casi in cui è consentito di procedere con istruzione sommaria, prima di avanzare la richiesta di emissione di decreto di citazione a giudizio, di depositare gli atti nella segreteria a disposizione dell'imputato e del difensore. Se noi non inserissimo nel provvedimento una norma di questo tipo violeremmo apertamente e palesemente i diritti della difesa.

Un'altra obiezione che noi avevamo anche sollevato con un emendamento in Commissione e che qui riproponiamo, è quella relativa alla notizia della decisione del giudice istruttore di restituire gli atti al pubblico ministero.

Con molta semplicità qualche amico e collega della Commissione, di fronte a questo nostro rilievo, faceva presente che in fondo, quando l'imputato avrà promosso il ricorso attraverso il proprio difensore, avrà interesse a rendersi diligente e quindi avrà notizia immediata della restituzione degli atti al Pubblico ministero nel caso in cui il giudice istruttore avrà riconosciuto l'esistenza delle condizioni obiettive per la prosecuzione dell'istruzione in sommaria.

Ma, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, immaginiamo questo imputato e questo difensore, nell'assenza di un termine, nella assenza assoluta di qualsiasi termine assegnato al giudice istruttore per adottare la decisione sul ricorso presentato dall'imputato; immaginiamo questo imputato e il suo difensore che per settimane e per mesi sostano davanti all'uscio del giudice istruttore per apprendere quando egli si deciderà a restituire gli atti al pubblico ministero.

Mi pare assolutamente assurdo pensare che l'imputato possa in questo modo essere tutelato nel suo diritto di difesa. Da ciò l'esigenza, che a noi è apparsa inderogabile, di ripresentare l'emendamento con il quale si fa obbligo al giudice istruttore, nel momento in cui restituisce gli atti al pubblico ministero, di darne notizia all'imputato e al suo difensore. Per lo meno l'imputato e il suo difensore sono posti nelle condizioni di sapere che il processo trasmesso, a seguito di ricorso, al giudice istruttore non è rimasto per l'istruzione formale, ma ancora una volta è ritornato al pubblico ministero per il prosieguo dell'istruzione in sommaria.

Sono queste, onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, le considerazioni di fondo che noi ritenevamo di dover fare sul disegno di legge presentato dal Governo.

È chiaro che noi non possiamo che confermare il nostro giudizio, che non può essere che un giudizio sotto molti aspetti negativo sul disegno di legge presentato dal Governo; un giudizio negativo che scaturisce dalle cose che abbiamo già detto; un giudizio negativo soprattutto che scaturisce dalla principale considerazione che questo provvedimento non si inquadra nelle norme di più vasta riforma che pure il Governo ha apprestato ed ha presentato davanti al Parlamento.

Che senso ha, onorevole Ministro, presentare oggi al Senato e pretendere l'approvazione di un disegno di legge di questo tipo che nella sua struttura, nella sua formulazione, è in contrasto con la formulazione e la struttura di tutte quelle norme che ella stessa ha apprestato nel momento in cui ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge di delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale?

Che senso ha un provvedimento di questo tipo, che è limitativo dei diritti della difesa, emanato nello stesso momento in cui davanti alla Camera dei deputati è in discussione il disegno di legge sui diritti della difesa?

Vogliamo noi creare fin da questo momento, oggi, forse a pochi giorni dall'approvazione del provvedimento sui diritti della difesa, le condizioni non solo di incompatibilità delle due norme, ma le condizioni perchè ven-

gano sollevate, e giustamente, nuove eccezioni di incostituzionalità sia dell'attuale articolo 389 che della norma innovata attraverso questo provvedimento?

Noi riteniamo, onorevole Ministro, che la strada prescelta non sia la strada più giusta per avviare nel nostro Paese un profondo rinnovamento della legislazione. Ed è per questo che noi continueremo la nostra iniziativa e la nostra azione, qui nel Senato e fuori del Senato, per fare in modo che anche nel campo del diritto siano realizzate con rapidità le innovazioni profonde e democratiche che esigono il popolo italiano e la Costituzione del nostro Paese. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Corrao. Ne ha facoltà.

C O R R A O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi la questione che è al nostro esame non è certamente, per quanto appaia, una questione di dettaglio. Essa rappresenta un altro terreno di scontro tra le vecchie procedure condannate dalla Costituzione e superate ormai fortunatamente anche da gran parte della dottrina e dalla civiltà e certe forme nuove auspicate dalla giurisprudenza della Corte, di alcuni tribunali e dalla prevalente dottrina.

Da tutti, cioè, si tende ad introdurre un nuovo tipo di processo penale, a superare queste fasi istruttorie che danno insufficienti garanzie non tanto alla difesa quanto all'accertamento della verità ed in definitiva all'esercizio della giustizia, perchè non si può concepire un diritto della difesa avulso dal principio della ricerca della verità, dove, perciò, indiziato ed accusa siano sullo stesso piano dinanzi al magistrato e tutti concorrano ai fini di giustizia.

Il problema quindi che il cittadino non sia mai sottratto al giudice naturale va esteso ed applicato pertanto al di là della presente norma ed al di là della presente proposta di legge in discussione. E la certezza del principio del giudice naturale non può essere limitata soltanto al caso dell'evidenza della prova, ma necessariamente anche agli altri casi, siano essi della flagranza, della confessione, dello stato di detenzione.

Questo in sostanza ha voluto implicitamente affermare la sentenza n. 117 della Corte costituzionale.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* E noi abbiamo accolto questo invito.

C O R R A O . Difatti, pur essendo essa investita soltanto del terzo comma, ha comunque dato un suo certo giudizio generale. « Ciò potrebbe » — scrive testualmente — « essere tuttavia non incompatibile con il principio della precostituzione del giudice quando sulla scelta della forma dell'istruttoria operata dal pubblico ministero fosse consentito un controllo giurisdizionale nell'ulteriore corso del processo. Mentre certamente inconciliabile con quel principio è la ritenuta incensurabilità della scelta adottata dal pubblico ministero perchè essa comporta il rischio di scelte illimitate ». Così posta, la questione investe il duplice profilo del giudice naturale e della difesa.

In definitiva, la sentenza rimette in discussione tutta la funzione del pubblico ministero nella fase predibattimentale.

La Corte è stata chiamata a pronunziarsi soltanto sul caso dell'evidenza della prova, ma non vi è dubbio che il richiamo fatto dalla stessa sentenza al combinato disposto degli articoli 259 e 389, che fa dipendere dal pubblico ministero la competenza del giudice istruttore in base a criteri non sindacabili da nessun organo, lascia aperto il problema al di là della stessa sentenza.

Ora, il provvedimento in esame se ha il merito della prontezza (finalmente: era tempo, dopo tanti anni), non ha certo quello nè dell'intenzione nè della validità di risposta al problema posto.

Si aprivano infatti due vie: o, la semplice abrogazione del comma, la meccanica remissione al giudice istruttore o quella più radicale della formazione di una sezione istruttoria di promozione dell'azione penale con la partecipazione del pubblico ministero; competente in ogni caso, detta sezione, a promuovere, archiviare o indicare la formula istruttoria, formale o sommaria, al giudice istruttore designato. E questo, in definitiva, sarebbe stato l'obiettivo finale che avrebbe definitivamente quietate le acque in

questo campo ed avrebbe portato alla soluzione di mettere finalmente sullo stesso piano di parità pubblica accusa e privata difesa. La legge al nostro esame invece affronta soltanto un tema provvisorio (questo era il limite che il Ministro si è voluto porre): la sindacabilità degli atti del pubblico ministero sulla decisione di scelta istruttoria; ma l'affronta in un modo che non troverà certamente consensi unanimi — e questa, purtroppo, non è una previsione difficile — e, ciò che più preoccupa, non potrà evitare nuove azioni di conflitti costituzionali e certamente non potrà evitare alla Corte costituzionale nuove dichiarazioni e nuove prese di posizione.

Sul sindacato del pubblico ministero, infatti, si è ricorso non ad un principio di automaticità e quindi di certezza del giudice naturale, ma all'affidamento dell'impulso di parte.

Qui occorre subito fare due osservazioni. La prima: mi sembra al di fuori dei princìpi del nostro ordinamento questa facoltà di scelta che si vuole dare all'imputato tra una forma e l'altra di istruttoria. Noi non possiamo comunque non preoccuparci del diritto di difesa, ma non possiamo non preoccuparci anche di offrire uguale garanzie alle parti offese dal reato. Ed in questo disegno di legge le parti offese da un reato non hanno alcuna garanzia ed alcuno strumento di stimolo dell'azione della magistratura.

Non dimentichiamo infatti che se parte del processo è l'imputato, parte è anche la parte lesa alla quale in questo modo non si offre alcun mezzo di partecipazione, di scelta, di difesa per l'affermazione di colpevolezza. Potremmo discutere sulla validità della presenza della parte lesa nel processo penale, civile, sui limiti, sulla funzione, ma restando fermo, come fermo resta, l'attuale ordinamento giuridico con questo provvedimento, non si vede come essa con tale soluzione abbia un minimo di garanzia ed anche di presenza in questa fase che certamente è importante.

La facoltà di ricusazione, praticamente, dell'istruttoria — infatti quello che oggi offre questo strumento legislativo è soltanto una facoltà di ricusazione dell'istruttoria sommaria — non è neppure equiparata alla facoltà di ricusazione dell'istruttoria formale. Infatti, a proposito di istruttoria formale, non formalizziamoci troppo sul fatto che tale forma di istruttoria dia più garanzia di quelle che dà l'istruzione sommaria in quanto tante volte accade l'inverso e la pratica ci dice come siano equivoche queste forme e queste scelte. Fermo restando l'attuale ordinamento, si può dare all'indiziato la facoltà di scelta della forma istruttoria? È questo un dubbio che investe il principio generale che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Se la scelta è possibile in base alle condizioni ed alla esecuzione del reato con l'esclusione dei gravi reati — perchè in questo caso non c'è scelta — e con l'esclusione del processo per direttissima, che qui non viene toccato, quale uguaglianza è questa che è legata a condizioni soggettive e non oggettive? Quali garanzie si offrono nel processo per direttissima? E mi pare che sia questo uno dei momenti più importanti nel quale dobbiamo dare una maggiore garanzia alla difesa, perchè la giustizia rapida non diventi una giustizia sommaria, vale a dire non vada a scapito della effettiva realizzazione della giustizia.

Altra questione: in quale stato avviene questa facoltà che voi dite di offrire all'imputato, cioè questa facoltà di scelta o di ricusazione? Anzitutto in uno stato di incertezza: l'imputato in definitiva non sa quale è la più obiettiva, la più conveniente delle due formule perchè nulla conosce del processo e nulla gli è dato da conoscere. Le equiparazioni che, attraverso le recenti sentenze della Corte costituzionale, sono fatte per le garanzie di difesa nel procedimento formale o nel procedimento istruttorio, sono ancora soltanto delle garanzie puramente illusorie per mancanza della legge, poichè oggi la nomina dell'avvocato di fiducia o di ufficio non dà alcuna possibilità all'avvocato stesso neppure di conoscere gli atti se non nell'iscrizione che trova nei registri del tipo di reato del quale il suo imputato è accusato

Vi è una impossibilità di fatto perchè, oltre tutto, l'avvocato non ha neppure la pos-

sibilità di un colloquio con il suo imputato e viceversa. Come fa quindi egli o come fa l'imputato a stabilire, nella impossibilità di un colloquio, la formula che si vuole richiedere? In caso, ad esempio, di evidenza di colpa (che poi si tratterebbe sempre di procedimenti indiziari dove non c'è nulla) è chiaro che se io imputato ho la certezza della mia innocenza ed ho la certezza che negli atti non sussistano altro che degli elementi indiziari, avrò tutto l'interesse a chiedere la sommaria per andare subito dal giudice. Ma quali garanzie ha oggi l'imputato in quella scelta che voi gli volete offrire, quando sappiamo come avviene in pratica la nomina degli avvocati di ufficio in questo caso, come avviene soprattutto per i poveri, per coloro che non hanno la possibilità di avere un avvocato di fiducia?

L'avvocato di ufficio nominato dal pubblico ministero non va neppure a consultare le carte, poichè non c'è nessuno neppure che lo vada a sollecitare da parte della famiglia, e non ha alcun interesse; decorrono i termini, l'imputato quindi si trova privo degli strumenti che voi oggi vorreste offrirgli.

Questo poi per non parlare della macchinosità del sistema che proponete, certamente valida a scoraggiare qualunque tentativo. Ma l'istruttoria formale è sempre una garanzia per l'indiziato? La pratica francamente non ci incoraggia a dare una risposta sempre positiva. Basta tenere presente che rimane l'eccessiva casistica della carcerazione preventiva, della obbligatorietà del mandato di cattura e dello stato di arresto fino al giudizio, per cui ci si troverà sempre di fronte al caso di coscienza, se non convenga cioè, anzichè restare un anno in carcere per aspettare l'istruttoria formale e poi essere assolti dopo un anno, affrontare subito il giudice e sapere quale è la propria sorte.

Poi c'è la flagranza di reato. Sappiamo che si tratta di un concetto non sempre certo nel diritto e nella pratica applicazione dei casi. Per il caso poi di diversi imputati, di cui alcuni a piede libero ed altri in stato di detenzione, come si esercita questa facoltà? Come si conciliano questi termini, come si concilia questo meccanismo così farraginoso?

Infine l'incertezza dei termini della notizia del procedimento. Ecco perchè, dinnanzi ad una scelta così provvisoria come quella che vogliono fare il governo e la maggioranza, anche a non voler affrontare una battaglia più coraggiosa e più radicale di una immediata riforma di questo sistema, insieme al collega Galante Garrone abbiamo predisposto un articolato diverso che, pur nella provvisorietà della esecuzione, rimanendo cioè nelle intenzioni anche del Governo di non dare un assetto definitivo e rimandare tutto alla riforma, possa soprattutto affermare il principio di automaticità del sindacato sugli atti del pubblico ministero, senza cioè lo stimolo di parte perchè, come ho detto poco fa nel mio intervento, questo stimolo è soltanto illusorio ed in pratica sarà difficile poterlo realizzare. Quello che noi proponiamo quindi è che il giudice naturale sia sempre interpellato sulla forma di procedimento.

Non si dica che questo costituirà un aggravio del lavoro perchè — parliamoci con franchezza — l'istruttoria sommaria è molto limitata, almeno nella pratica. Non è vero che sia un fatto patologico del nostro ordinamento o dell'esercizio da parte delle procure della Repubblica. È anzi vero il contrario, cioè che percentualmente è più larga la applicazione dell'istruttoria formale che non quella dell'istruttoria sommaria. Quindi richiedere il parere del giudice istruttore sempre in ogni caso, sia per la flagranza, sia per l'evidenza, sia per lo stato di detenzione, in ogni caso richiedere preventivamente da parte della procura il parere del giudice istruttore sulla formula da adottare, àncora la certezza nel principio del giudice naturale, indipendentemente cioè dall'impulso o dalle sollecitazioni che possono venire dalla parte. Ecco perchè noi proponiamo che per i reati di competenza della corte d'assise o del tribunale il procuratore della Repubblica rimetta al giudice istruttore tutti i procedimenti che siano pervenuti con richiesta, salvo il disposto degli articoli 74 e 295, di decidere in ordine al rito da osservare nell'istruzione. « Si procede con istruzione sommaria quando l'imputato è stato sorpreso in flagranza o ha commesso

il reato mentre era arrestato, detenuto o internato per misure di sicurezza o non si possa procedere a giudizio direttissimo; e altresì quando l'imputato nell'interrogatorio ha confessato di avere commesso il reato e non si ravvisino necessari ulteriori atti d'istruzione. Si procede infine con istruzione sommaria per i reati di competenza della Corte di assise o del tribunale punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in cui la prova è evidente. Il giudice istruttore restituisce al procuratore della Repubblica ricorrendo le ipotesi previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo, i procedimenti da istruire con rito sommario e trattiene invece per l'istruzione formale i procedimento che non possono essere istruiti con il rito predetto ». È chiaro che in questo caso noi avremo sempre e in ogni caso la certezza che non viene trasgredito il principio del giudice naturale; in ogni caso e in ogni momento, cioè a decidere è il giudice istruttore in attesa che una riforma radicale possa ovviare a queste conseguenze. Una soluzione provvisoria, così come è stata proposta dalla Commissione, a mio avviso, non eviterà di ritornare alla Corte costituzionale per motivi di eccezionalità che sicuramente saranno risollevati, ma per dare la certezza del diritto a tutti, e soprattutto per evitare la macchinosità del meccanismo che è stato messo in atto, altra forma più rapida noi non vediamo di quella da noi proposta. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, oltre a non venire incontro alle esigenze che risultano chiare dalla nota sentenza della Corte costituzionale, non risolve neanche l'elegante problema di procedura penale che già era preesistente e di cui vi è una larga documentazione nel travaglio giurisprudenziale della suprema Corte e nella dottrina.

In buona sostanza, onorevole Ministro, noi possiamo criticare o non criticare l'attività della Corte costituzionale che, da qualche tempo, ritiene di poter intervenire anche sostituendosi al Parlamento e, ripeto, di fronte all'inerzia della maggioranza parlamentare può anche essere un fatto altamente positivo perchè vi è l'esigenza di adeguare il codice penale e il codice di procedura penale ai precetti costituzionali. Di fronte a questa esigenza la maggioranza parlamentare in venti anni è stata inerte e, aggiungo, la famosa novella Zoli non ha fatto che portare un elemento di confusione.

Signor Presidente non continuo a parlare, perchè, se qui si fanno delle conferenze, non è necessario che io parli.

P R E S I D E N T E . Continui pure, senatore Nencioni, perchè le posso assicurare che la sua parola si ascoltava benissimo.

N E N C I O N I . La ringrazio, ma siccome non è necessario che parli, posso tacere; si vede che non sono problemi che interessano. D'altra parte l'abbiamo detto in questi giorni: i problemi della giustizia non interessano nessuno, se non « gli addetti ai lavori ». Noi siamo gli addetti ai lavori, gli altri non essendo tali si disinteressano di un problema che è fondamentale. Essi si interessano solo quando i problemi della giustizia servono per strumentalizzare una certa rivolta con fini ben diversi. Allora si interessano, solo in questo caso; allora sì divengono i paladini dei diritti, della difesa dell'individuo, della difesa della persona umana; per il resto disinteresse completo. Comunque ne prendiamo atto e non ce ne doliamo.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, il disegno di legge non viene incontro alle richieste della Corte costituzionale nè viene incontro all'esigenza di risolvere un problema che era già preesistente. Vi sono molte sentenze della Corte suprema e vi è un travaglio giurisprudenziale dei collegi di merito; vi è poi, abbondante, autorevolissima dottrina. In definitiva, qui è nata una disputa circa questa singolare sentenza della Cor-

te costituzionale. Si è sostenuto che questa sentenza, lungi dall'essere una sentenza interpretativa, di sindacato di costituzionalità è di accoglimento, anzi è una speciale sentenza interpretativa di accoglimento. Si è detto anche che questa sentenza è una sentenza che pone un'interpretazione evolutiva della Costituzione, si è detto anche che è una sentenza manipolatoria.

In definitiva che cosa è avvenuto? È avvenuto che la Corte costituzionale, di fronte ad un testo contenente una disposizione, ne ha estratto delle norme di carattere tecnico attraverso un elaborato interpretativo. La Corte costituzionale, al di fuori delle sue letterali funzioni, contenute nelle norme della nostra Costituzione e nelle leggi costituzionali successive, ha dichiarato, dopo un sindacato di costituzionalità di una norma non identificabile con la disposizione, incostituzionane una regola che non esiste però nel diritto positivo. Difatti — e da qui doveva partire l'Esecutivo nella sua attività di rimedio ai vuoti legislativi — la sentenza della Corte costituzionale non dice, secondo le norme precettive della Costituzione, che è incostituzionale l'articolo « x » o il comma dell'articolo « y », ma dichiara semplicemente l'illeggittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 389 del codice di procedura penale « nei limiti in cui esclude la sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero sull'evidenza delle prove ».

Onorevoli colleghi, io vi invito a leggere il terzo comma dell'articolo 389 del codice di procedura penale e questa norma che la corte costituzionale dichiara incostituzionale, previo sindacato di legittimità, non esiste. Il terzo comma dell'articolo 389 recita: « Deve infine procedersi nello stesso modo, per i reati di competenza della corte d'assise o del tribunale punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in cui la prova appare evidente ».

Onorevole Ministro, il testo legislativo che la Corte costituzionale dichiara illegittimo non esiste nel diritto positivo vigente. Ella potrà anche meravigliarsi di questa presa di posizione, ma non potrà negare che questa è la realtà, tanto che già fiumi di inchiostro e valanghe di piombo si sono presentati ai torchi per questa singolare presa di posizione della Corte costituzionale; presa di posizione che era già stata assunta in altra occasione sotto altri profili ma che era arrivata a conclusioni molto più concrete: cioè la Corte costituzionale in altre occasioni ha indicato la norma che soffriva di una indeterminata interpretazione che la rendeva illegittima.

Però, per quanto concerne l'articolo 389 e precedenti norme procedurali, la Corte costituzionale ha agito in questo modo: ha ritenuto la legittimità costituzionale della norma, ma successivamente, di fronte al persistere di una interpretazione da parte della Corte di cassazione — *melius re perpensa* — ha modificato il giudizio di legittimità costituzionale della norma e l'ha dichiarata incostituzionale.

Ma questa volta non è così e, per spiegarlo, voglio partire da un punto preciso e inconfutabile: l'articolo 389, terzo comma, nei limiti in cui dispone l'insindacabilità, non dispone l'insindacabilità delle condizioni poste che legittimano il ricorso da parte del procuratore della Repubblica al procedimento sommario, ma dispone — come dice la rubrica — i casi in cui il procuratore della Repubblica può procedere.. .

B A R D I . Deve procedere.

N E N C I O N I . Può procedere con istruzione sommaria, cioè i casi che legittimano il procedimento sommario. Dice questo e non altro; non parla di insindacabilità: prevede la flagranza, la confessione dell'imputato, oltre alla prova evidente. Non sarà sfuggito alla sua perspicacia e alla sua conoscenza che la dottrina più autorevole e prevalente, anzi, nell'esame dell'interpretazione sistematica dell'articolo 389, lo aveva ritenuto sindacabile sotto il profilo dell'articolo 74 del codice di procedura e sotto il profilo dell'articolo 185, n. 2) e n. 3), cioè sotto il profilo delle nullità assolute e insanabili.

Il ragionamento della dottrina era molto semplice: il pubblico ministero è promotore dell'azione penale e di regola il procedimento è istruttorio, cioè formale. Accertato che

la *notitia criminis* è fondata nella realtà attraverso gli accertamenti preliminari (questo dice la norma, la dottrina parlava di procedimento preliminare, comprensivo anche di parte del procedimento dinanzi alla Corte d'assise, cioè prima del giudizio; distingueva solo procedimento preliminare da una parte e giudizio dall'altra), il procuratore della Repubblica nei casi elencati nell'articolo 389 segue il rito sommario. E sono delle condizioni obiettive. Potranno anche dipendere da un giudizio discrezionale, perchè la prova facile è un giudizio discrezionale che dà il pubblico ministero; però il pubblico ministero quando si trova di fronte ad una *notitia criminis,* (promotore dell'azione penale) deve procedere anche se si trova di fronte ad una prova non evidente. Accertata però la rispondenza della *notitia criminis* alla realtà, non tanto come *fumus* ma come elementi di prova, come indizi che sono dei fatti certi collegati da una prova critica alla realtà, il pubblico ministero procede attraverso il rito sommario, se nel suo giudizio ritiene la prova non agevole (stando a questo caso che è il più semplice ma che può valere anche per gli altri casi; ora non voglio complicare il ragionamento) rimette gli atti o formalizza l'istruttoria.

Però non è vero che non c'era controllo delle altre parti e dei giudici superiori. Si tratta di una condizione obiettiva, eccepiva la dottrina prevalente; la prova agevole era una condizione obiettiva. E ponendosi all'articolo 25 il principio del giudice naturale precostituito per legge e preesistente al fatto che deve giudicare, e non preordinato successivamente al fatto (il giudice naturale cosiddetto ormai in dottrina e nella pratica giudiziaria), vi era la possibilità di controllo sotto il profilo delle nullità insanabili di cui all'articolo 185.

Questo quanto sostiene la dottrina più autorevole; ci saranno anche delle voci contrarie, ma sono talmente poche che in questo momento non mi è dato di controllarle, mentre è certo che la dottrina più autorevole è prevalente nel senso che ho detto.

La suprema Corte invece — ecco il punto — aveva ritenuto autorevolmente con dei ragionamenti dinanzi ai quali ci possiamo inchinare come possiamo anche respingerli, che nella fattispecie non fosse sindacabile il giudizio del procuratore della Repubblica.

Vi sono stati anche dei casi clamorosi: per esempio il procedimento contro Felice Ippolito al tribunale di Roma. La procura generale si è avocata l'istruttoria e si è barricata dentro alcuni corridoi con valanghe di cancellieri e di personale ausiliario e montagne di documenti.

Essa si trova a dover sostenere una prova non certo agevole; infatti sono occorsi mesi e mesi di accertamenti, centinaia di testimoni, periti che hanno chiesto proroghe e presentato delle relazioni contabili. Sono occorsi accertamenti a non finire. Pertanto è lungi da me l'idea di considerare tale prova agevole, poichè anzi era molto difficile e ponderosa.

Secondo la procura generale si era raggiunta sotto il profilo degli accertamenti preliminari la prova della colpevolezza dell'imputato, anzi, in questo caso, degli imputati, perchè erano parecchi; quindi la procura dispose il rinvio a giudizio.

È evidente che il pubblico ministero — nel caso la Procura generale — aveva violato l'articolo 389, terzo comma. E fu eccepito. Ma la corte d'appello non ritenne di accogliere le eccezioni, sostenendo che non vi era la possibilità di sindacato, mentre nella realtà, attraverso l'interpretazione sistematica della norma, tale possibilità c'è; anche perchè il sindacato c'è, se non altro (e non voglio farvi perdere del tempo), ricorrendo a una interpretazione sistematica delle singole norme, che pongono i presupposti dell'istruttoria sommaria e dell'istruttoria formale. L'inosservanza di tali norme costituisce motivo di nullità assoluta dell'intero procedimento: ciò si evince dal famoso articolo 185, nn. 2 e seguenti.

Sulla scia della prevalente dottrina è da ritenere, però, che il controllo delle altre parti esisteva nella realtà. Allora, cos'è che rendeva il pubblico ministero arbitro del rito? È l'interpretazione che la Magistratura di merito e la suprema corte avevano sempre dato al diritto del pubblico ministero di procedere secondo una sua valutazione delle condizioni specifiche riportate dall'articolo 389.

Interpretata così la disposizione, la Corte costituzionale ha ritenuto che, poichè esiste questo arbitrio (adesso adopero un termine che la Corte costituzionale non ha adoperato) del procuratore della Repubblica (interpreta così, cioè, l'articolazione che riflette il potere del pubblico ministero di usare, nell'esercizio dell'azione penale, determinati strumenti di rito), vi è un contrasto con l'articolo 25 della Costituzione, perchè sotto il profilo dell'insindacabilità la norma è illegittima.

Ritorno a quanto dicevo all'inizio. La Corte ha dichiarato illegittima una norma inesistente; cioè ha dichiarato l'illegittimità come se il terzo comma dell'articolo 389 avesse un'alinea in più che recitasse: « È insindacabile il giudizio del pubblico ministero ».

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* C'era l'interpretazione giurisprudenziale consolidata nel senso dell'insindacabilità.

N E N C I O N I . O una interpretazione incerta nel senso dell'insindacabilità. Comunque nella realtà questa norma non esiste. La conseguenza è, onorevole Ministro, che il terzo comma dell'articolo 389 continua a rimanere nel nostro diritto positivo perchè, malgrado che ci sia stata una sentenza interpretativa di accoglimento in seguito a sindacato (cioè non sulla disposizione che vive ancora, ma sulla norma deducibile attraverso un processo logico di interpretazione) per la prima volta negli annali degli incontri o degli scontri della Corte costituzionale con il nostro diritto positivo, si dichiara illegittima una norma che continua a vivere nel nostro diritto positivo.

E questo, onorevole Ministro, vi deve convincere che, se la norma continua a vivere, vi è qualcosa di abnorme. Infatti, la Costituzione della Repubblica dice a chiare note come viene vanificata, caducata la norma investita da giudizio di illegittimità. (Io vi chiedo scusa di questa premessa ed arrivo subito alla conclusione. Non è una premessa che prelude ad una lunga discussione: ma è una premessa necessaria).

Vi dico subito, onorevole Ministro ed onorevoli colleghi, che io non mi dolgo di questa attività della Corte costituzionale, nè ho voluto fare una critica in profondità, perchè la Corte costituzionale si è trovata di fronte ad una inerzia della maggioranza parlamentare, ad una inerzia del Governo; si è trovata di fronte a situazioni che gridavano vendetta da vent'anni. Infatti la Costituzione è del gennaio 1948; e l'adeguamento quanto meno della procedura civile ai precetti costituzionali avrebbe dovuto venire, in circa 21 anni, da parte del Governo attraverso la iniziativa parlamentare, la determinante iniziativa della maggioranza parlamentare; ci sarebbe dovuto essere questo adeguamento alla parola d'onore dello Stato, la Carta costituzionale. I Governi che si sono succeduti hanno mancato sempre di procedere attraverso un'attività novellistica; e, quando vi hanno proceduto, lo hanno fatto inquinando l'atmosfera. Queste ultime sono parole che si leggono in un rapporto del Consiglio superiore della magistratura che vi ho letto in questi giorni, quando abbiamo discusso dei problemi della giustizia. « Non ha fatto nulla » — ha detto il Consiglio superiore della magistratura — « e quando ha fatto qualcosa, lo ha fatto rovinando ».

Ora, non mi dolgo di quest'attività della Corte costituzionale, dicevo, e da artigiano del diritto — come direbbe il senatore Gianquinto — mi permetto di mettere in evidenza questa curiosa situazione che è la prima volta che si mostra al nostro esame. Qual è il rimedio? Il rimedio poteva essere quello per cui la Corte costituzionale avesse dato — come fece per i diritti della difesa — un avvertimento alla suprema Corte e che la suprema Corte, la punta di spillo della piramide della giustizia, si fosse acquietata con questa interpretazione. Ma la suprema Corte di cassazione ha sempre sostenuto — anche con atteggiamenti drastici — la incompetenza, sotto il profilo della illegittimità, della funzione interpretativa del diritto da parte della Corte costituzionale. Cioè la suprema Corte in via di principio ha sempre respinto sdegnosamente — e potrei leggervi alcune recenti sentenze — la interpretazione del diritto da parte della Corte costituzionale.

A sua volta la Corte costituzionale, anche di fronte ad una carenza della maggioranza

parlamentare, ha ritenuto invece di arrogarsi il diritto di una interpretazione della norma giuridica che sia vincolante per la suprema Corte e per gli altri giudici. Ecco il contrasto che ancora una volta si manifesta!...

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* E che noi dovremo superare.

N E N C I O N I . Sì, signor Ministro: questa è proprio la funzione del legislatore che avrebbe dovuto precedere; il legislatore, ancora una volta segue ed invece di fare una fuga in avanti fa un'azione di retroguardia. Comunque meglio tardi che mai: ben venga il rimedio! Senonchè, signor Ministro, il rimedio è peggior del male e le spiego subito il motivo, senza con questo voler denigrare tale opera che ritengo meritoria: però non tutte le ciambelle riescono col buco e non tutti i buchi riescono con la ciambella.

Che cosa si è voluto fare? In sostanza, anche se la Corte costituzionale ha taciuto, la Corte si è lamentata della insindacabilità, anche se questa norma non esiste. Ed allora creiamo una norma di rito da rendere sindacabile dalle altre parti e così il rimedio è trovato.

Onorevole Ministro, lei non soltanto è una persona intelligente, ma è anche una persona che conosce il diritto in profondità — ed in questi anni abbiamo avuto occasione più volte di ascoltare le sue acute analisi — pertanto non può respingere l'osservazione che io modestamente da questo banco le rivolgo non con intenti politici perchè qui siamo in sede tecnica, infatti anche se noi voteremo contro questo disegno di legge, lo faremo per motivi tecnici, non politici.

Onorevole Ministro, ella assume: l'imputato chiederà la formalizzazione e, se verrà respinta, si crea praticamente un conflitto. Ebbene ci troviamo di fronte ad una lezione che la Corte costituzionale dà al legislatore ed alla suprema Corte. Infatti imputa alla suprema Corte di non aver reperito tra le norme, in una interpretazione sistematica, la possibilità di controllo delle condizioni poste, a pena di nullità, che la dottrina aveva offerto e che se la magistratura ordinaria avesse accolto, la Corte costituzionale non avrebbe potuto intervenire perchè esisteva la sindacabilità. Ma, onorevole Ministro, trattandosi di contrasto di carattere costituzionale, cioè tra una norma superiore, nella gerarchia delle norme, ed una norma del codice di rito, cioè una norma ordinaria, le condizioni devono essere obiettive e permanenti. Quando la sindacabilità la si lascia alla facoltà, allo zelo, alla presenza di una delle parti, questo può andare benissimo quando non incida sui princìpi di carattere costituzionale, ma quando incida su tali princìpi non può più essere rilasciata allo zelo, alla competenza, all'attività di una delle parti. *Dormientibus iura non succurrunt,* d'accordo, però quando il contrasto è tra norma costituzionale e norma ordinaria e si vuole rimediare, non si può rimediare che attraverso la fissazione di condizioni obiettive, che cioè il controllo possa scaturire da altre parti nel rapporto giuridico processuale al di fuori dell'attività, della presenza di una delle parti.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Sostanzialmente però anche nella sua ipotesi soccorrerebbe solo l'iniziativa delle parti. È vero che d'ufficio si può procedere alla declaratoria di nullità, però sostanzialmente nel novantanove per cento dei casi solo se ci fosse il ricorso sarebbe richiamato . . .

N E N C I O N I . Onorevole Ministro, mi permetta di dissentire da questa sua diagnosi, probabilmente un po' affrettata, del nostro emendamento, perchè non so se sia stato distribuito e consegnato.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Lo ho avuto.

N E N C I O N I . Comunque il nostro emendamento non fa che far tesoro della prevalente dottrina. Poichè la prevalente dottrina ha detto che non è vero che è sindacabile dalle parti perchè vi sono le nullità di carattere generale, assoluto di cui all'articolo 85...

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Perciò sempre per impulso delle parti!

N E N C I O N I . Ma quando si tratta di nullità assoluta, in ogni stato e grado ed anche di ufficio da parte del magistrato...

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Teoricamente!

N E N C I O N I . Ma è questo che conta, onorevoli colleghi. Che significa teoricamente? Quando noi individuiamo un contrasto tra una norma costituzionale ed una norma ordinaria, teoricamente si rimedia. Che poi vi sia una parte sorda e un giudice cieco e non provvedano, questa è patologia. Noi dobbiamo anche pensare alla possibilità non teorica ma pratica che il controllo ci sia.

Ora, quando noi, facendo tesoro della prevalente dottrina e dimenticando che la Corte costituzionale ha lasciato intatta una disposizione e ne ha tratto, attraverso un'attività di elaborazione interpretativa, una norma e solo questa norma ha dichiarato in contrasto con l'ipotesi di cui all'articolo 25 della Costituzione, cioè il giudice naturale cui sarebbe sottratto l'imputato, quando noi poniamo le condizioni obiettive, procedurali perchè questo contrasto sia sanato nel senso che il giudice superiore, il giudice adito, il giudice di legittimità possa in ogni caso intervenire perchè è nullità insanabile, assoluta, il precetto costituzionale è ossequiato.

C O R R A O . Intanto l'imputato ha subito le conseguenze dell'errore.

P R E S I D E N T E . Prego i colleghi di non voler dialogare.

N E N C I O N I . Ma quali conseguenze, se vi è nullità assoluta? La nullità assoluta significa che frana tutto l'istituto processuale.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Anche in Cassazione, e si ricomincia daccapo.

N E N C I O N I . E si ricomincia da capo. Questa è la realtà. In questo caso è un rimedio lasciato all'atto di impulso processuale di una delle parti. Non solo, onorevole Ministro, ma in questo modo si dice alla prevalente autorevolissima dottrina che l'interpretazione sistematica soffriva di una turba che ha fatto sì che il legislatore l'ha respinta in blocco, come l'aveva respinta in blocco la Corte costituzionale, e come l'aveva respinta in blocco la suprema Corte di cassazione.

Onorevoli colleghi, ecco le ragioni per cui noi abbiamo ritenuto di porre questo rimedio al contenuto del disegno di legge in esame. Raccogliendo l'ammonimento che scaturisce dalla strana sentenza della Corte costituzionale, dalla sentenza anomala della Corte costituzionale (la quale per la prima volta dichiara illegittima una norma che rimane nell'ordinamento senza essere vanificata o caducata dalla pronuncia di illegittimità costituzionale) raccogliendo lo ammonimento, dicevo, vi è l'esigenza di porre un rimedio affinchè l'imputato possa nei limiti e nelle condizioni di legge essere giudicato in quella fase delicatissima, cioè nell'atto di promozione del procedimento penale. Questo l'onorevole Sabadini ha sottolineato, cioè il principio di formalità della introduzione dell'azione penale e giustamente, perchè la norma contenuta nell'articolo 74 traccia un solco di legittimità nel delicato momento dell'introduzione dell'azione penale.

Onorevoli colleghi, io ritengo di avere esposto le ragioni logiche e soprattutto di carattere tecnico che ci fanno arroccare su questa posizione di contrarietà al disegno di legge, lieti anche se possa avere questa soluzione, anche se sono certo che la Corte costituzionale, pur nell'ipotesi che questo disegno di legge venga accolto, ritornando ancora una volta per la stessa motivazione che oggi ha fatto dichiarare una interpretazione dell'articolo 389 del codice di procedura penale contraria alla norma costituzionale che tutela il diritto dell'imputato ad avere il suo giudice naturale, dichiarerà incostituzionali anche queste norme di modifica. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Finizzi. Ne ha facoltà.

F I N I Z Z I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, le mie perplessità sulla validità del disegno di legge presentato dal Governo, non sono soltanto sul modo come viene attuato con esso il sindacato richiesto con la sentenza della Corte costituzionale come indispensabile per la validità della legge. Il sindacato introdotto con il disegno di legge ha indubbiamente notevoli lacune e notevoli carenze, al punto che io mi permetterei di usare una frase grossa, cioè lo definirei un sindacato puramente nella finzione. Infatti nella sostanza alla difesa non viene permesso di conoscere alcunché degli atti acquisiti dal pubblico ministero, il quale motiva il proprio provvedimento in maniera del tutto autonoma e senza dare alla difesa la possibilità di un efficace e valido contraddittorio.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Nel disegno di legge è previsto anche il deposito degli atti.

F I N I Z Z I . Io non ho visto per la verità come è stato emendato il disegno di legge.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Lei non è stato presente alla seconda seduta e quindi non è al corrente degli emendamenti migliorativi che in parte sono stati accolti.

F I N I Z Z I . Credevo che fossero stati limitati soltanto all'introduzione del termine di tre giorni per l'obbligo di comunicazione da parte del pubblico ministero, quando decide per la scelta dell'istruzione sommaria e non formale. Comunque per quello che andrò a dire ciò non ha rilevanza; volevo soltanto evidenziare come il disegno di legge, avendo delle indicazioni fatte dalla Corte costituzionale, ha posto in evidenza soltanto un rimedio che è a carattere provvisorio e con il quale non si risolve la questione in modo efficace e valido. Il disegno di legge non prende in alcuna considerazione la posizione dei coimputati; infatti l'iniziativa è lasciata soltanto all'imputato. È stato già chiarito in precedenza da un altro collega intervenuto nel dibattito il fatto che questo meccanismo non integra il requisito dell'automatismo che è poi l'obiettività della norma. Ciò vuol dire che la scelta del procedimento sommario o del procedimento formale, a parte la decisione del pubblico ministero, è subordinata all'iniziativa del solo imputato, mentre i coimputati non hanno alcuna partecipazione.

Non mi associo alla richiesta che venga preso in considerazione anche il diritto della parte lesa, perchè non mi sfugge come nel procedimento penale la parte lesa sia in una posizione ben difforme da quella dell'imputato; però la posizione dei coimputati non credo soffra di diverse considerazioni. Mi sembra che tutti siano d'accordo nel riconoscere come questo disegno di legge abbia un carattere di precarietà; infatti a nessuno sfugge che la duplicazione dell'istruzione sommaria e dell'istruzione formale comporti per se stessa tutta una serie di problemi e di inconvenienti ai quali certo il disegno di legge non cerca di apportare rimedi o alleggerimenti di sorta. Per questo ritengo che la Corte costituzionale abbia, più che l'indicazione relativa alla instaurazione del sindacato sul provvedimento di scelta attuato dal pubblico ministero, inteso e voluto fare un'indicazione più di fondo e cioè che la precostituzione del giudice naturale sia nel nostro ordinamento giuridico qualche cosa di preciso, qualche cosa di inconfutabile e di non soggetto a discussione.

Ora noi con il sistema introdotto, o proseguito per meglio dire, dal disegno di legge non facciamo che perseverare ancora su questi difetti, cioè sul fatto che noi non possiamo conoscere con assoluta obiettività quale sia il giudice competente a decidere circa il procedimento sommario o circa il procedimento formale, perchè il ricorso della parte avviene soltanto da quella parte interessata al procedimento e non anche dai coimputati i quali hanno uguale interesse.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Tutti hanno lo stesso interesse e le stesse possibilità.

F I N I Z Z I . Qui si parla soltanto di imputati. E nel caso di conflitto delle richieste?

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* In questo caso decide il giudice istruttore, la cui decisione coinvolge anche la posizione di tutti i coimputati, come è detto nel disegno di legge. Questo è evidente.

F I N I Z Z I . Comunque, il disegno di legge nell'ultima formulazione non l'ho letto; quindi può essere che questo principio vi sia stato introdotto. In ogni caso non c'è da escludere la possibilità di un sindacato, in sede successiva, che riguardi l'assoluta nullità se la scelta è violatrice delle limitazioni poste dalla legge circa la competenza del pubblico ministero.

In sostanza il punto principale del mio intervento è questo: tutti siamo consapevoli e concordi nel riconoscere che si tratta di un rimedio precario, scarsamente valido ed efficace; sappiamo che vi è una legge delega per il rinnovo della procedura penale, però non conosciamo in quale giorno — che potrà essere molto lontano — ciò sarà attuato. Tutti affermiamo che il nostro codice di procedura penale è arretrato in modo notevole: se lo confrontiamo con altri sistemi processuali di paesi civili, il nostro codice è molto indietro rispetto agli altri. Si presenta ora l'occasione per instaurare il principio nuovo e moderno della competenza esclusiva del giudice istruttore e allora dobbiamo perseverare in un errore riconosciuto da tutti solo perchè auspichiamo che, fra non molto, il codice di procedura penale venga riformato e sani anche quell'inconveniente che noi oggi andiamo a porre in essere? Tutto ciò per quale motivo? Non per la difficoltà di modificare il disegno di legge con il quale si verrebbe a stabilire la competenza dei giudici istruttori, perchè la norma sarebbe molto semplice nella sua articolazione (l'abolizione cioè della competenza del pubblico ministero in materia), ma perchè si addita la necessità che molti procedimenti pendenti non abbiano a patire altro ritardo: cosicchè ci viene presentata una difficoltà di ordine amministrativo, di competenza del Potere esecutivo.

Per quale motivo non possiamo cercare di dare, una buona volta, la precedenza ad una esigenza avvertita da tutti, anche da lei, signor Ministro? Lei, infatti, non ha esitato a porre in discussione il problema.

Capisco che alcune difficoltà vengono a sorgere nel Dicastero, ma sono tanto insormontabili da far ripetere ancora oggi un errore tra i più grossolani che toglie vigore alla validità del nostro procedimento penale e che l'opinione pubblica accusa?

Si ravvisa più conveniente agire così al punto che, dopo che noi abbiamo recriminato, esaminato, vagliato, portato a conoscenza dell'opinione pubblica e qui in discussione gli errori da tutti riconosciuti, dobbiamo ancora una volta ripetere un errore soltanto per non fronteggiare difficoltà d'ordine amministrativo che, d'altro canto, ritengo non siano tanto gravose, anche perchè tra poco il Ministero avrà a disposizione dei giovani che potranno dare un aiuto, sia pure di secondaria importanza e rilievo?

Ecco perchè io dissento sul fondamento principale del disegno di legge. Mi ero soffermato ad esaminare tutti gli inconvenienti sul sindacato che, torno a ripeterlo, per me è scarsamente valido, comunque ciò serviva semplicemente per evidenziare che l'errore che noi oggi andiamo a commettere è aumentato dagli inconvenienti che i vari oratori che mi hanno preceduto hanno già fatto presenti. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

F O L L I E R I , *relatore.* Illustre signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 295 del codice di procedura penale detta che: « per i delitti di competenza della corte di assise e del tribunale si procede con istruzione formale, salvo che la legge disponga altrimenti ». Questo « disponga altrimenti » si riferisce precisamente all'articolo 389, alle ipotesi eccezionali di procedimento sommario.

Nella discussione sulla proposta di legge che è stata presentata tempestivamente dal ministro Gava sono riemersi gli stessi motivi che sono stati portati in Commissione e

dei quali, sia pure brevemente, io ho dato notizia nella relazione scritta.

In sostanza si dice che la Corte costituzionale con la sentenza n. 117 ha voluto chiarire che il giudice naturale è il giudice istruttore e non il procuratore della Repubblica quando si tratti di procedere alle istruttorie penali. Invero la sentenza della Corte costituzionale, sulla base di una precedente sentenza del 1963, precisa che nelle istruttorie penali il giudice naturale ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione è il giudice istruttore. Peraltro la sentenza della Corte costituzionale aggiunge che ciò potrebbe essere non incompatibile con il principio della precostituzione del giudice quando sulla scelta della forma operata dal pubblico ministero fosse consentito un controllo giurisdizionale nell'ulteriore corso del processo. E il dispositivo della sentenza si riferisce soprattutto all'articolo 389 del codice di procedura penale nei limiti in cui esclude la sindacabilità nel corso del processo della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova.

Non è esatto peraltro che l'articolo 389 sia rimasto vigente, tanto è vero che in quasi tutte, per non dire in tutte le procure della Repubblica, si è avuto il passaggio immediato degli atti dagli uffici del pubblico ministero a quelli dell'istruttoria formale. Come conseguenza concreta abbiamo constatato che per tutti i processi per i quali da parte del pubblico ministero si riteneva sussistente la prova evidente oggi il pubblico ministero si è spogliato di questa competenza. Il risultato pratico è stato che gli uffici del pubblico ministero non hanno potuto procedere all'istruttoria nemmeno di processi di scarso interesse nei quali l'apprezzamento dell'evidenza della prova poteva essere anche superficiale (non mi riferisco ai casi patologici, al processo Ippolito o ad altri) e che tutti o comunque molti processi di questo genere sono passati agli uffici di istruzione.

E allora che cosa deve fare un legislatore il quale non deve perseguire la perfezione assoluta ma deve tentare di raggiungere certi limiti di perfezione? A me pare che il legislatore debba intervenire per sanare questo vuoto, emanando una norma che faccia sì che il corso della giustizia (che negli scorsi giorni noi abbiamo lamentato essere lentissimo) possa essere riattivato attraverso un provvedimento di carattere temporaneo, non definitivo che possa restituire al pubblico ministero almeno alcuni dei processi per i quali oggi si ritiene che il pubblico ministero non abbia la competenza. Mi pare che questo sia il problema pratico che il legislatore deve risolvere sulla base non solo del dispositivo della sentenza n. 117, ma anche e soprattutto per quello che è scritto nei suoi considerandi di diritto, ove, signor Presidente, illustri colleghi, a titolo orientativo si è fatto intendere che la incostituzionalità poteva riferirsi anche a tutte le ipotesi previste nell'articolo 389 del codice di procedura penale. Quindi è sulla base di questi elementi certi che questa sentenza può essere criticata sul piano della dottrina e del contrasto della giurisprudenza, ma per noi essa rappresenta una entità che sottrae al codice penale una istruttoria così come era vigente fino al momento in cui il tribunale di Palermo e quello di Napoli non hanno investito la Corte costituzionale della questione di illegittimità costituzionale di questo articolo, per cui occorre procedere per coprire il vuoto legislativo.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

Segue FOLLIERI, *relatore*). Si è detto: ma il giudice naturale è solo il giudice istruttore. E allora la soluzione, che io mi sono permesso di definire alquanto suggestiva, la più suggestiva, sarebbe quella di abolire l'istruttoria sommaria e rimettere gli atti tutti al giudice istruttore. Ciò si è sostenuto soprattutto dal senatore Tomassini, il quale fa riferimento al disegno di legge, pendente innanzi alla Camera dei

deputati, circa la delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale.

È esatto, senatore Tomassini.

T O M A S S I N I . Allora accolga il mio emendamento.

F O L L I E R I , *relatore*. Un momento, mi lasci completare. Che cosa è esatto? È esatto che in effetti questo disegno di legge attribuisce al solo giudice istruttore il compito di procedere alla istruttoria penale. E si aggiunge anche che viene istituito un processo immediato, cioè un processo che oggi potremmo equiparare al giudizio direttissimo, in cui lo svolgimento del dibattimento si opera, si potrebbe dire, con linguaggio civilistico, ad istruzione aperta.

Però in questo disegno di legge vengono attribuite al pubblico ministero delle funzioni sulle quali io credo che oggi sarebbe superfluo fermarci, onde è che, quando nella relazione scritta io dico che non è possibile allo stato seguire questa prima strada, perchè importerebbe la modificazione dei poteri del pubblico ministero così come sono inquadrati nel codice attuale, giacchè non abbiamo tanti giudici istruttori quanti ce ne vorrebbero per unificare tutti i processi nell'istruttoria formale, a me pare che noi ci troviamo di fronte ad una realtà. Sarebbe un trapianto che non restituirebbe vitalità, che sarebbe costretto a cadere e soprattutto metterebbe la giustizia in uno stato di paralisi perchè molti problemi sorgerebbero. Non è possibile inserire il *novum* nel vecchio.

T O M A S S I N I . Basterebbe diminuire il numero dei sostituti procuratori della Repubblica e aumentare quello dei giudici istruttori.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. È una illusione.

F O L L I E R I , *relatore*. Anche su questo ha insistito il Ministro nella sua relazione ed io nella mia l'ho ripetuto, perchè abbiamo detto che per fare ciò non si può operare dall'oggi al domani, ma occorre una legge, occorre rivedere le piante organiche dei tribunali, e peraltro non si può sopprimere addirittura il pubblico ministero, nè si può ridurre di molto il numero dei rappresentanti del pubblico ministero perchè ad essi sono devolute ancora, data la strutturazione del codice e dato anche il codice che noi stiamo per varare alla Camera dei deputati, delle funzioni che noi non possiamo sottrarre loro. (*Interruzione del senatore Tomassini*). Per questo io ho detto nella relazione che questo *novum* desiderabile non può essere inserito in una riforma se non di carattere generale, riforma che è di competenza del Parlamento.

Un'altra obiezione rilevante è stata fatta dal senatore Tropeano, sempre in tema di incostituzionalità, sulla non impugnabilità del provvedimento. In sostanza il senatore Tropeano fa questo ragionamento: se noi non stabiliamo nel nostro disegno di legge che il decreto del giudice istruttore non è impugnabile, questo s'intende non appellabile nè ricorribile ai sensi del sistema vigente (articolo 190 del codice di procedura penale). Ed il ragionamento è esatto. Però, io non credo che sia necessario in tema di scelta di rito sommario o formale stabilire la pienezza dei gradi di giurisdizione, cioè i due gradi, di merito e di legittimità, perchè anche nella proposta fatta dal senatore Galante Garrone si dice che non si dovrebbero istituire gradi di giurisdizione, ma che tutti i processi dovrebbero essere portati all'esame del giudice istruttore il quale, se ritenesse sussistenti ragioni per l'istruttoria formale, li tratterrebbe, altrimenti li rimetterebbe al pubblico ministero. Questa poi, senatore Galante Garrone, è anche una proposta che si trova nel progetto n. 820 della Camera dei deputati a firma degli onorevoli Bosco, Di Lisa ed altri (modifica del testo dell'articolo 389 del codice di procedura penale) in cui si dice: « Nei casi di cui al secondo e terzo comma, il procuratore della Repubblica, prima di iniziare l'istruttoria sommaria, comunica gli atti al giudice istruttore. Questi, se non ritiene di procedere all'istruzione formale, restituisce gli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso ».

Si può far carico al Governo di aver scelto un'altra strada, che è quella di porre a

disposizione dell'imputato, dell'inquisito la scelta di richiedere, con un'istanza scritta o verbale, al pubblico ministero che si proceda con il rito formale anzichè col rito sommario? Qualcuno ha assunto che anche questa scelta non sarebbe fondata su elementi di certezza, perchè l'imputato non avrebbe ancora conoscenza degli atti processuali. Però a me pare che oggi questa mancanza di conoscenza non esiste, così come è articolato il disegno di legge, soprattutto per la equiparazione dell'istruttoria sommaria a quella formale, per la presenza del difensore, la estensione degli articoli 303-304, eccetera, al processo sommario.

C O R R A O . Ma è una presenza fittizia, e lei lo sa.

F O L L I E R I , *relatore.* Tanto più che è stabilito espressamente che se il pubblico ministero ritenesse per avventura sussistente la sua competenza, deve depositare insieme al decreto motivato di rigetto dell'istanza dell'imputato anche tutti gli atti sui quali fonda il suo convincimento e mi pare che questo significhi garantire i diritti della difesa. Certo noi non abbiamo raggiunto oggi *l'optimum,* ma *l'optimum,* così come si dice nella relazione del Governo e in quella mia, mi pare sia stato raggiunto quando si è detto che per questa forma della difesa dell'imputato c'è al Parlamento la legge che si sta discutendo. Vuol dire che quando questa legge sarà approvata noi avremo maggiori poteri per esprimere tutta la difesa dell'imputato. Oggi è un rimedio; oggi è un fatto del tutto contingente; oggi è un rattoppo, come diceva il senatore Tropeano, che va fatto per raggiungere delle finalità pratiche. E a me pare che queste finalità pratiche vengono raggiunte attraverso l'escogitazione fatta dal Governo che non rappresenta, poi, un parto di fantasia allucinata, come qualcuno ha potuto pensare, ma soprattutto e soltanto applicazione della sentenza della Corte costituzionale la quale ,avendo posto il principio generale, ha detto pure che al principio generale si ovvia quando vi può essere un controllo di carattere giurisdizionale. L'essenziale è che così noi abbiamo assicurato questo controllo giurisdizionale, che oggi noi diamo ai pratici del diritto, agli avvocati, ai magistrati, ma soprattutto alle parti la possibilità di vedere rapidamente conclusi questi processi che giacciono di già polverosi negli archivi dei giudici istruttori i quali, scarsi di numero con i loro pochi ausiliari, non assistiti da molti mezzi, non possono certamente svolgere gli adempimenti processuali e portare a compimento l'istruttoria dei processi divenuti ormai numerosissimi.

Pertanto io credo che tutto quanto oggi è affiorato in una maniera molto ampia nella discussione, tutto quanto oggi è stato detto in relazione ai motivi, ai dubbi di incostituzionalità, alla strumentazione del come si dovesse pervenire a superare la sentenza della Corte costituzionale non ha fatto altro che chiarire i motivi già espressi in Commissione dei componenti che dalla parola del Ministro hanno avuto assicurazione in ordine alla temporaneità del provvedimento.

Ci auguriamo che la riforma del codice di procedura penale, per cui vi è la legge delega dinanzi al Parlamento, nei due anni dalla delega possa diventare materia veramente reale e vivente nel nostro ordinamento giuridico e che questa legge di carattere importante e pratico possa passare col consenso di tutti i gruppi perchè, ove ciò non avvenisse, noi dovremmo subire le conseguenze di un grosso arretrato giudiziario e la giustizia, invece di andar lenta, a me pare che verrebbe completamente paralizzata. (*Applausi al centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Ringrazio il relatore per l'esposizione lucida, chiara, anche se semplice, che ha fatto del provvedimento di legge il quale non ha pretese rivoluzionarie o radicalmente innovative. Ringrazio anche tutti coloro che sono intervenuti nella discussione: il senatore Bardi, perchè ha dato il conforto della sua adesione al disegno di legge, e gli altri oratori i quali, pur parlando in senso critico, più o meno aspro ed acuto, hanno offerto l'occasione di mettere a fuoco alcuni punti di dissenso.

Desidero dire che, dopo le ragioni esposte dal relatore, io non mi soffermerò a svolge-

re una esposizione di carattere dottrinario; desidero viceversa — e mi sembra molto più utile — rispondere agli emendamenti radicalmente innovativi che sono stati proposti in questa seduta. A quelli non radicalmente innovativi risponderò in sede di discussione e di approvazione, come io spero e mi auguro, degli articoli del disegno di legge.

I tre emendamenti radicalmente innovativi sono del senatore Tomassini, del senatore Galante Garrone e del senatore Nencioni. Quando parlava il senatore Tomassini io godevo perchè sentivo esporre in maniera lucida, convinta, appassionata una tesi che è ormai quella di tutti e verso la quale ci andiamo orientando in sede di preparazione del disegno di legge delega per la riforma del codice penale. Ma nel tempo stesso ricordavo un colloquio molto interessante che ebbi alcuni anni or sono con un urbanista insigne, un maestro, il quale mi spiegava l'esigenza di determinare un piano regolatore sublime che prescindeva, peraltro, dalla vita che intorno a noi pulsava. Alla mia domanda se fosse possibile, di fronte al groviglio di sentimenti, di interessi, di abitudini, procedere ad una specie di *tabula rasa* per poi ricostruire la città ideale, mi rispose che tale questione riguardava il Governo e non il progettista.

La similitudine mi sembra calzare di fronte alla tesi, teoricamente esattissima ma politicamente inapplicabile, svolta dal senatore Tomassini.

T O M A S S I N I . Faccia allora come ha fatto l'urbanista: dica che la questione riguarda il Governo.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* E il Governo infatti ci ha pensato e ha ritenuto che non si poteva fare *tabula rasa,* come ugualmente ritiene che non si possa farla oggi e che bisogna invece procedere per gradi ad una riforma che risponda alle tendenze e agli indirizzi ideali di tutta la Assemblea.

Ora, sia il senatore Tomassini che il senatore Finizzi, in verità questi con minore approfondimento del problema, hanno proposto di andare *sic et simpliciter* alla istruzione formale, abolendo subito l'istruzione sommaria. Questo che cosa significa? Significa dover riformare immediatamente — ed è impossibile farlo — tutto il nostro ordinamento relativo alla organizzazione giudiziaria.

Ci sono due difficoltà, una di carattere legale e l'altra, che per me è molto più importante, di carattere pratico. E vengo alla prima difficoltà. Il senatore Finizzi ha detto che basta provvedere con un atto amministrativo ad una diversa distribuzione tra sostituti procuratori della Repubblica e giudici istruttori perchè tutto sia regolato. Ma egli dimentica che, per l'articolo 108 della nostra Costituzione, tutto ciò che attiene all'ordinamento giudiziario è riserva di legge.

F I N I Z Z I . Ma io non ho detto questo. Ho parlato appunto di Consiglio superiore della magistratura.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Mi sembrava di aver capito che lei accusasse il Governo di non provvedere in sede amministrativa ad una diversa distribuzione e ho voluto ricordarle che questa è materia riservata, per la Costituzione, alla legge.

Ma a parte la legge, che potrebbe essere rapidamente preparata quantunque presupponga delle indagini presso tutte le procure, della Repubblica per stabilire come debba essere effettuato lo spostamento, la verità è che lo spostamento non si può effettuare. Perchè? Perchè è semplicistico dire quello che ha detto anche il senatore Tomassini: si prendano i sostituti procuratori della Repubblica e si trasferiscano al giudice istruttore! Come se la presenza dei sostituti procuratori della Repubblica fosse quasi superflua nel procedimento di natura formale.

T O M A S S I N I . Diminuiscono le istruttorie sommarie.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Diminuiscono le istruttorie sommarie, ma la presenza del pubblico ministero in tutti i complessi e molteplici atti dell'istruttoria formale permane, al punto che il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta di qualche giorno fa alla quale ho voluto par-

tecipare per rendermi conto della situazione, in seguito a indagini per suo conto compiute, ha fatto votare un ordine del giorno avvertente che non si pensasse di potere risolvere nella maniera Tomassini la grave difficoltà organizzativa derivata dalla sentenza n. 117 della Corte costituzionale. Infatti, anche nella ipotesi dell'istruttoria formale dovrebbe restare la presenza sostanziale dei sostituti procuratori della Repubblica nel loro ufficio e, allo stato, soltanto qualche riduzione di unità si potrebbe ottenere. La verità è che una riforma di questo genere (ecco, senatore Finizzi) presuppone la trasformazione completa di tutte le piante organiche dei tribunali e delle corti d'appello per poter adeguare al nuovo sistema il numero del personale necessario per adempiere alle funzioni stesse. Tutto questo non si può fare senza legge e se si potesse fare richiederebbe egualmente un lavoro di mesi. Guardi, senatore Tomassini, che il disegno di legge per la riforma del codice di procedura penale concede due anni al Governo per poter emanare la legge delegata; e prevede un ulteriore periodo di tempo per la riorganizzazione che la radicale riforma della procedura penale con sè necessariamente comporta. Noi invece ci troviamo oggi di fronte ad una situazione di estrema urgenza. Non è esatto che la sentenza n. 117 non abbia operato. Ha operato nella interpretazione dei vari tribunali in sensi diametralmente opposti. Taluni tribunali ritengono che sostanzialmente la Corte costituzionale abbia condotto all'abolizione dell'articolo 389 e trasmettono tutti i loro processi al giudice istruttore. Questa è una interpretazione molto diffusa, per cui è da prevedere che noi assisteremo all'accumularsi di centinaia e di migliaia di processi sui banchi dei giudici istruttori i quali per il loro numero saranno assolutamente impossibilitati a darvi corso; mentre viceversa i pubblici ministeri vedranno diminuire il loro lavoro. La situazione è particolarmente grave. Richiamo l'attenzione del Senato su una notizia pietosa che mi ha commosso. Confesso che, pur occupandomi di questa materia, non avevo pensato a una conseguenza del genere. Avevo pensato naturalmente al ristagno dei processi ed alle conseguenze dolorose per gli imputati, alle difficoltà e ai prolungamenti della durata dei processi particolarmente gravosa per detenuti, ma a questa conseguenza gravissima non avevo pensato. L'altro giorno mi sono incontrato con il professor Gerin, il benemerito direttore dell'istituto di medicina legale presso l'Università di Roma, il quale mi diceva: perchè non sollecitano un modo qualsiasi di rimediare alla sentenza n. 117, della Corte costituzionale? Sa che nel nostro istituto i cadaveri di coloro che devono essere sottoposti all'autopsia stanno sulle tavole di marmo 7, 8, 10 giorni malgrado le proteste accorate dei parenti, e tutto questo perchè non c'è il giudice istruttore che possa presenziale alle operazioni peritali?

Ecco, senatore Finizzi, quali sono le ragioni dell'urgenza del provvedimento che noi sottoponiamo alla coscienza del Senato ed ecco perchè noi abbiamo puntato su un sistema il quale, pur non smentendo l'indirizzo generale ma anzi avvicinandosi ad esso, turbi il meno possibile il sistema odierno in modo che si possa rimettere immediatamente in moto la macchina giudiziaria e si evitino tutti gli inconvenienti alcuni dei quali — come ho detto — davvero pietosi.

Che cosa prevediamo? Si sa che la riforma del codice di procedura penale va verso il giudice istruttore e ne fa il *dominus* esclusivo della fase istruttoria. Ebbene noi prevediamo che in effetti il giudice istruttore diventi il *dominus* della decisione circa la competenza della fase istruttoria. Inizia il pubblico ministero, ma appena uno degli imputati — e comprendo l'obiezione che la determinazione del giudice naturale per diligenza di parte non corrisponde esattamente all'ideale — impegni la decisione del pubblico ministero, fin da allora è il giudice istruttore il suo *dominus* che decide intorno alla competenza. Questo è un notevole passo avanti verso quella riforma che tutti auspichiamo ed è un notevole passo avanti fatto senza turbare profondamente il sistema attuale, il che importerebbe quegli inconvenienti che vi ho dianzi esposto.

Vi è poi la proposta del senatore Galante Garrone che è meno lontana dalla nostra costruzione di quella del senatore

Tomassini e, in un certo senso, rientrerebbe nel sistema, se non avesse gravi inconvenienti pratici e a mio parere un grave difetto giuridico che io mi permetto di sottoporre all'attenzione del Senato. Gli inconvenienti pratici, senatore Galante Garrone, sono questi: lei prevede che appena ha notizia di un procedimento penale, il pubblico ministero, senza compiere atti istruttori, lo mandi al giudice, il quale dovrebbe decidere se ritenerlo o se restituirlo al pubblico ministero. Mi domando: come fa il giudice istruttore a decidere sull'esistenza di una prova evidente o meno, quando il pubblico ministero trasmette a lui un processo il più delle volte necessariamente spoglio, perchè non può compiere quegli atti preliminari di accertamento che sono indispensabili al giudizio sull'esistenza o meno dell'evidenza della prova? Ma poi, oltre questo inconveniente che è gravissimo, ce n'è un altro di natura giuridica. Infatti il suo emendamento non risponde al dettato della Corte costituzionale. Che cosa dice infatti la Corte costituzionale? Il sistema di una doppia istruttoria, in fin dei conti, può essere valido se vi è la possibilità di sindacare se l'istruttoria, chiamiamola così, minore, possa essere continuata o se debba essere viceversa devoluta all'istruttoria maggiore.

Quindi il principio della sindacabilità è fondamentale nel sistema che ci ha indicato la Corte costituzionale ed al quale noi vogliamo assolutamente aderire per non incorrere in altre pronunzie di incostituzionalità che potrebbero essere gravi. (*Interruzione del senatore Di Prisco*).

Il suo testo esclude la sindacabilità in maniera assoluta perchè lei prevede che il giudice istruttore abbia immediatamente il processo e decida in maniera insindacabile se debba trattenere per sè il procedimento o se lo debba restituire al pubblico ministero; il che significa una valutazione discrezionale ed insindacabile degli elementi di prova.

GALANTE GARRONE. La sindacabilità è nei confronti del pubblico ministero.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia.* Questo è l'errore.

GALANTE GARRONE. L'errore per lei.

GAVA. *Ministro di grazia e giustizia.* Certamente, non si tratta di un errore assoluto perchè nessuno di noi ha il dono dell'infallibilità.

L'errore secondo me è questo: la Corte costituzionale in tanto dichiara il terzo comma dell'articolo 389 non conforme a costituzionalità in quanto dà al pubblico ministero una discrezionalità di provvedimento insindacabile.

Il giudice istruttore, nel suo sistema, possiederebbe egualmente una discrezione di provvedimento del tutto insindacabile, e questa ipotesi è, secondo me, da non considerare come rientrante nel sistema previsto dalla Corte costituzionale. V'è inoltre da osservare che l'imputato — io non parlo della difesa della parte civile perchè lei sa, senatore Corrao, che la parte civile non è necessaria nel procedimento penale e neanche adesso ha quelle posizioni che lei si augurerebbe che conseguisse in avvenire — verrebbe nel suo sistema privato del diritto di impugnazione il che, secondo me, gli creerebbe una posizione inferiore a quella che gli riconosce il disegno di legge del Governo.

Vi è la terza posizione, quella del senatore Nencioni che ha lamentato come la Corte costituzionale si dia ancora ad una attività interpretativa che, secondo la Corte di cassazione e la legge istitutiva della Corte costituzionale, non avrebbe. Io desidero qui ricordare che la Corte costituzionale, oltre ad essere un altissimo organo giurisdizionale, è anche un organo dotato di una squisita sensibilità politica necessaria per la sua composizione e per le sue funzioni, la quale sensibilità è quasi estranea, viceversa, alla Corte suprema di cassazione.

È esatto che la Corte costituzionale avrebbe potuto dichiarare, *sic et simpliciter*, incostituzionale il terzo comma dell'articolo 389, con tutte le conseguenze e gli inconvenienti che ne sarebbero derivati e che io ho prima lamentato, ma a mio modo di vedere la Corte costituzionale, molto saggiamente, con avvertita sensibilità politica, ha voluto superare il grave inconveniente che sarebbe deri-

vato a tutta l'organizzazione giudiziaria dalla soppressione del terzo comma dell'articolo 389, affermando che l'incostituzionalità risiede nella insindacabilità che era stata affermata in maniera — come lei ha detto — drastica dalla Corte suprema perfino nel caso del processo Ippolito in cui si erano accatastati dietro le barricate dei corridoi (mi è piaciuta la sua descrizione così visiva e plastica) cumuli e cumuli di documenti.

Era evidente che la Corte costituzionale, per non mettere in crisi gravissima tutta la organizzazione giudiziaria italiana, non doveva dichiarare l'incostituzionalità assoluta del comma; ma non poteva neanche, in virtù dell'articolo 25 della nostra Costituzione, lasciare che un provvedimento di declatoria del pubblico ministero fosse assolutamente discrezionale e insindacabile. E ha fatto, secondo me, opera saggia giuridicamente e politicamente avviando senza rovinose scosse verso riforme molto più profonde il nostro procedimento penale.

Che cosa deve fare il Potere legislativo? Deve fare quello che voi senatori (e anch'io da quei banchi) avete sempre reclamato: dare la certezza del diritto ed evitare che interpretazioni contrastanti possano gettare nel caos l'amministrazione della giustizia, così come è avvenuto dopo l'emanazione della sentenza n. 117. Ecco allora questo provvedimento il quale è diverso dal suo, senatore Nencioni, per una ragione, vorrei dire, pratica. Io non discuto la linearità teorica della sua proposta, però essa è contraria all'economia e a quella semplificazione dei giudizi alla quale tendiamo in via precipua. Lei sa che la Corte costituzionale ha sempre dichiarato insindacabile il provvedimento del pubblico ministero in materia di competenza. Probabilmente, quasi certamente, dichiarerà l'insindacabilità anche della decisione del giudice istruttore sul provvedimento del pubblico ministero, il che consentirà di avviare il processo a rapide conclusioni. Taluni avvocati italiani sono abili e sanno usare le leggi come le sa usare lei, senatore Nencioni, salvo che lei non usa la sua abilità in senso defatigatorio come non la usa la grande maggioranza degli avvocati; ebbene, noi non vogliamo che un processo istruito dal pubblico ministero, deciso dal tribunale, deciso dalla corte d'appello, attraverso l'introduzione di una nullità assoluta quale lei propone, possa franare improvvisamente in Corte di cassazione col bel risultato di dovere cominciare tutto da capo. Ciò è anche, vorrei dire, contro la moralità del procedere in tale materia. Se vi è nullità bisogna immediatamente eccepirla; ma occorre subito la certezza del giudice naturale e si devono stroncare quelle manovre che fanno spendere anni e anni nella ricerca di prove e nella emanazione di giudizi per poi, attraverso il cavillo di una nullità eccepibile fino all'ultimo grado in Cassazione, prendersi il gusto di far crollare tutto. Se si trattasse di un diritto essenziale, io comprenderei e sarei il primo a sostenerne la difesa sulla base della nullità assoluta del procedimento che lo violi. Ma la questione del decidere sull'istruzione sommaria o formale non mi sembra che attenga ad un diritto simile.

N E N C I O N I . È un principio costituzionale...

G A V A . *Ministro di grazia e giustizia.* Il principio costituzionale è che occorre bandire la discrezionalità nella scelta del giudice naturale il che si ottiene attraverso la sindacabilità del provvedimento del pubblico ministero, così come ha interpretato la Corte costituzionale. Una volta accertata la presenza degli elementi validi per l'istruzione sommaria, non c'è motivo di consentire che attraverso la fila delle varie fasi del processo si giunga in Cassazione per far crollare nuovamente tutto.

Questa è la ragione, proprio sul piano pratico della semplificazione e della buona fede nella condotta — criterio che è stato accolto ieri nella Commissione giustizia della Camera in sede di esame della legge delega del codice di procedura civile — per cui non possiamo aderire all'emendamento Nencioni.

C'è infine l'emendamento del senatore Tropeano, il quale desidera che prima che l'imputato venga rinviato a giudizio si depositino gli atti presso il pubblico ministero, in modo che egli sia avvertito della decisione di imminente adozione.

Ora io vorrei ricordare al senatore Tropeano che questo emendamento è del tutto superfluo perchè, in virtù della sentenza della Corte costituzionale del 1965, le norme dell'istruttoria formale si applicano anche all'istruttoria sommaria e quindi l'articolo 372, che prevede il deposito, i termini e anche la possibilità di una proroga dei termini, opera anche nei confronti del pubblico ministero.

P E T R O N E . Ma non viene applicato.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Guardi, nel caso in cui non venga applicato si insista in appello. Si può impugnare il provvedimento perchè, dopo che la Corte costituzionale con la sentenza del 1965 ha identificato sostanzialmente ai fini dei diritti della difesa l'istruzione formale e l'istruzione sommaria, gli articoli essenziali attinenti alla difesa dell'istruttoria formale si applicano e si estendono anche a quella sommaria.

Prevedere una eccezione, una norma apposita nel senso da lei indicato sarebbe di danno e revocherebbe in dubbio l'interpretazione normativa della Corte costituzionale dichiarata in maniera precisa. Naturalmente la abilità dei difensori e degli avvocati saprà far valere l'interpretazione innovativa.

Per altri minori emendamenti il Ministro è a disposizione. Io ritengo di aver dato i chiarimenti sufficienti per l'approvazione di questo disegno di legge e prego il Senato di approvarlo, scusandomi se insisto sulla rapidità della decisione motivata dalle considerazioni che ho dianzi svolte. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

Il testo dell'articolo 389 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 389. (*Casi in cui si procede con istruzione sommaria*). — « Per i reati di competenza della Corte di assise e del tribunale il procuratore della Repubblica deve procedere con istruzione sommaria quando l'imputato è stato sorpreso in flagranza o ha commesso il reato mentre era arrestato, detenuto o internato per misura di sicurezza e non si possa procedere a giudizio direttissimo.

Il procuratore della Repubblica deve altresì procedere con istruzione sommaria quando l'imputato nell'interrogatorio ha confessato di aver commesso il reato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione.

Deve infine procedersi nello stesso modo, per i reati di competenza della Corte di assise o del tribunale punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in cui la prova appare evidente.

In tutte le ipotesi previste nei commi precedenti, l'imputato il quale ritiene che non sussistano i requisiti per procedersi con istruzione sommaria, nel termine di cinque giorni dalla notifica di un ordine, ovvero dalla notizia certa di un procedimento a suo carico, può chiedere, con istanza scritta al procuratore della Repubblica, che si proceda con istruzione formale.

Il procuratore della Repubblica, nel termine di cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, se accoglie la richiesta, trasmette gli atti del procedimento al giudice istruttore perchè proceda con istruzione formale anche nei confronti degli altri coimputati; altrimenti la rigetta con decreto motivato che è depositato nella segreteria unitamente agli atti ed ai documenti su cui si fonda la decisione. Dell'avvenuto deposito è dato avviso, a cura del segretario, ai difensori dell'istante e degli altri imputati.

Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma precedente, l'imputato può proporre ricorso, con contestuale presentazione dei motivi, al giudice istruttore, il quale, se lo accoglie, dispone che si proceda contro tutti gli imputati con istruzione formale; altrimenti restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perchè prosegua l'istruzione sommaria.

Il pretore, per i reati di sua competenza, procede con istruzione sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto ».

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Tomassini e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il testo dell'articolo 389 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 389. (*Casi in cui si procede con istruzione sommaria*). — " Per i reati di competenza della Corte di assise e del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, compiute le indagini preliminari necessarie per la formulazione dell'imputazione, se ritiene manifestamente infondata la denuncia o la querela o l'istanza, chiede al Giudice istruttore l'archiviazione degli atti.

Quando l'imputato è stato sorpreso in flagranza o ha commesso il reato mentre era arrestato, detenuto o internato per misura di sicurezza e negli altri casi in cui non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria, il Procuratore della Repubblica richiede al Giudice competente l'immediato giudizio.

In tutti gli altri casi richiede sollecitamente al Giudice istruttore l'istruttoria, notificando l'imputazione alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla persona offesa del reato medesimo.

Il Pretore, per i reati di sua competenza, procede con istruzione sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto " ».

1. 1 TOMASSINI, DI PRISCO, ALBARELLO, MASCIALE, PREZIOSI, FILIPPA, LI VIGNI, NALDINI

P R E S I D E N T E . Il senatore Tomassini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T O M A S S I N I . Io credo di avere sufficientemente illustrato il nostro emendamento e i motivi che ci hanno spinti a presentarlo nel corso della mia esposizione di carattere generale. Colgo comunque l'occasione per dire che, data proprio la nostra posizione, quella cioè di avere presentato un emendamento sostitutivo, che in sostanza è alternativo a quello presentato dal Governo, ove esso non venisse accolto, dovremo necessariamente esprimere voto contrario sul disegno di legge governativo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F O L L I E R I , *relatore*. Il relatore è contrario per le ragioni che sono state ampiamente svolte nella relazione e per quelle che ha esposto il Ministro.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario per le ragioni già dette.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 1. 1 presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Galante Garrone e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il testo dell'articolo 389 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 389 — (*Casi in cui si procede con istruzione sommaria, controlli e decisioni del Giudice istruttore*). — " Per i reati di competenza della Corte di Assise o del Tribunale il Procuratore della Repubblica rimette al Giudice istruttore tutti i procedimenti che gli siano pervenuti; con richiesta, salvo il disposto degli articoli 74 e 295,

di decidere in ordine al rito da osservare nell'istruzione.

Si procede con istruzione sommaria quando l'imputato è stato sorpreso in flagranza o ha commesso il reato mentre era arrestato, detenuto o internato per misure di sicurezza e non si possa procedere a giudizio direttissimo, ed altresì quando l'imputato nell'interrogatorio ha confessato di aver commesso il reato e non si ravvisano necessari ulteriori atti di istruzione. Si procede infine con istruzione sommaria, per i reati di competenza della Corte di Assise o del Tribunale punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in cui la prova è evidente.

Il Giudice istruttore restituisce al Procuratore della Repubblica, ricorrendo le ipotesi previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo, i procedimenti da istruire con rito sommario; e trattiene invece per l'istruzione formale i procedimenti che non possono essere istruiti con il rito predetto.

Il pretore, per i reati di sua competenza, procede con istruzione sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto" ».

1.6 GALANTE GARRONE, ANDERLINI, ALBANI, CORRAO, BONAZZI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, OSSICINI

P R E S I D E N T E . Il senatore Galante Garrone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G A L A N T E G A R R O N E . Nel presentare questo emendamento noi abbiamo avuto presente l'insegnamento della Corte costituzionale e nello stesso tempo abbiamo ritenuto necessario muoverci nel solco di quelle che sono le riforme annunciate, anche in questi ultimi giorni, dal Ministro di grazia e giustizia; e cioè abbiamo cercato, senza portare innovazioni sostanziali al progetto, di tenere in vita la istruttoria sommaria, pur dovendo riconoscere (e lo dichiariamo apertamente) che ci sembrava e ci sembra più coerente l'atteggiamento del senatore Tomassini, e cioè quello della soppressione dell'istruzione sommaria, per ragioni di coerenza e di corrispondenza con le linee direttive del progetto di legge-delega per la riforma del codice di procedura penale.

Ma, detto questo, ci siamo preoccupati dell'estrema macchinosità del disegno di legge presentato dal Ministro guardasigilli; un disegno di legge che potrebbe, se diventerà legge, avere un certo valore se la giustizia in Italia non fosse quella che concretamente è, se cioè nella realtà i diritti della difesa fossero veramente tutelati.

Nella sostanza noi sappiamo, per esperienza tristissima di ogni giorno, che non tutti gli imputati hanno un difensore vero e proprio; che la nomina del difensore d'ufficio è nella più parte dei casi una beffa. E allora ci siamo chiesti: questo sistema di termini brevissimi, di termini decorrenti da un *dies a quo* infido come quello della notizia certa del procedimento, questo sistema di termini così vaghi e ristretti favorisce nella realtà la manifestazione di una volontà da parte di tutti gli imputati, da parte di tutti i cittadini che possono incorrere nelle maglie del codice penale e quindi avere il sacrosanto diritto alla difesa? Ci siamo risposti onestamente di no. E allora abbiamo presentato questo emendamento unicamente allo scopo di affermare che tutti i procedimenti devono andare al vaglio del giudice istruttore, perchè la Corte costituzionale proprio questo ha detto: ha detto che giudice naturale della istruzione è il giudice istruttore e non il pubblico ministero perchè questo è parte.

Questo sistema, e cioè la trasmissione dei procedimenti al giudice istruttore, sembrava e sembra a noi estremamente semplice.

Ella, signor Ministro, mi ha fatto alcune obiezioni. Io vorrei rispondere a queste obiezioni rapidissimamente. Mi si dice che mandare gli atti non appena si ha la notizia del reato vuol dire non mettere nemmeno il giudice istruttore nella condizione di esprimere un giudizio. Può darsi che ci sia stata — se ci è stata — una dimenticanza da parte mia nel non aggiungere, nel primo comma di questo testo: « esauriti gli atti preliminari », che sono atti del pubblico ministero; ma del resto mi sembrava implicito in quan-

to è scritto nell'emendamento (e cioè: « salvo il disposto degli articoli 74 e 295 ») che in ogni caso il pubblico ministero deve compiere i primi atti; e perciò anche nell'ipotesi prevista dall'emendamento da me proposto.

Quanto all'errore giuridico che ella mi ha rimproverato, onorevole ministro Gava, vorrei dire che io sono sensibilissimo al suo richiamo e sono prontissimo a dichiararmi colpevole di errori giuridici; ma in questo caso onestamente non mi pare che nel potere di sindacato da parte del giudice istruttore vi sia qualche cosa di eversivo e di strano. Non sono d'accordo con lei perchè è proprio la scelta del pubblico ministero quella che deve essere soggetta a sindacato. Anche nel sistema del progetto di legge il giudice istruttore deve esprimere un giudizio; che poi questo giudizio sia sindacabile in ulteriori sedi, con altri rimedi, è questione completamente diversa.

Ultimo punto, forse non accennato da lei, ma da qualche obiettore per ragioni pratiche. Si dice che questa trasmissione massiccia dei fascicoli al giudice istruttore aggraverebbe enormemente il carico dei giudici istruttori. Io penso che inconvenienti di questo genere non dovrebbero mai tenere ferma la mano del legislatore, perchè sono inconvenienti ai quali si può porre rimedio senza nemmeno scomodare l'antico adagio. Ma poi non è così: di cento procedimenti che vanno a finire sul tavolo del pubblico ministero, anche attualmente una parte è trasmessa al giudice istruttore con richiesta di archiviazione, un'altra parte allo stesso giudice istruttore con richiesta di istruzione formale, e una parte ancora al giudizio direttissimo. Quell'altra parte, che potrebbe giocare in questo ragionamento, va a finire, tanto con la vostra proposta di legge quanto con il mio emendamento, al giudice istruttore. Evidentemente, voglio dire, anche con il sistema degli appelli contro i provvedimenti del pubblico ministero gli atti sono destinati a finire sul tavolo del giudice istruttore, per il suo esame.

Pertanto, nemmeno queste ragioni pratiche di opposizione al nostro emendamento hanno consistenza. Chiedo perciò che l'emendamento sia messo ai voti e spero che venga accolto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F O L L I E R I , *relatore.* Sono contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Ringrazio il senatore Galante Garrone per i chiarimenti ulteriori che ha dato, ma, non me ne voglia — del resto egli è così comprensivo della libertà delle posizioni reciproche — se affermo che essi non mi hanno convinto nè dal punto di vista giuridico nè da quello pratico. Dal punto di vista giuridico per la ragione che il giudice istruttore è il giudice naturale se resta tale dal principio alla fine in ogni caso; ma quando il giudice istruttore assume il potere, come è previsto dall'emendamento del senatore Galante Garrone, di rimettere, a suo giudizio insindacabile, alla competenza di un altro magistrato, cioè del pubblico ministero, l'istruttoria, è evidente che ci troviamo in un caso fuori dalla previsione della assolutezza della competenza unica del giudice.

Allora, anche in questo caso, entra il criterio della discrezionalità il quale è alla base, quando non sia sindacabile, della censura mossa dalla Corte costituzionale.

Io posso ammettere, in ipotesi, che la costruzione da noi proposta possa essere criticata, ma il senatore Galante Garrone mi consentirà di affermare che essa, la quale prevede la sindacabilità attraverso l'impugnazione, è certamente più conforme della sua all'indirizzo della sentenza della Corte costituzionale. Dal punto di vista pratico, poi, vorrei osservare che non è esatto dire che il giudice istruttore abbia fin d'ora la gran parte delle istruzioni: il giudice istruttore ha la minor parte delle istruzioni, tan-

to è vero — ed il senatore Garrone certamente lo sa — che in tutte le procure della Repubblica, ad esempio, la proporzione dei sostituti di fronte ai giudici è come da 3 ad uno, il che dice quale sia la massa di istruttorie di carattere sommario rispetto a quella delle istruttorie di carattere formale.

Con il suo emendamento, senatore Galante Garrone, tutte le istruttorie immediatamente dovrebbero essere riversate sul tavolo del giudice il quale poi, sulla base di elementi che — mi consenta di dirlo — a mio modo di vedere sarebbero del tutto insufficienti, dovrebbe dichiarare se ritenere o restituire l'istruttoria stessa.

Io ho indicato ad esempio soltanto uno dei gravi inconvenienti che da questo sistema deriverebbero: nel caso di necessità di autopsie il giudice istruttore prima di rimettere dovrebbe procedere all'autopsia e noi sappiamo le difficoltà attuali per fare espletare dal giudice con la rapidità necessaria alla pietà del caso simili incombenze.

Resta poi la questione dell'imputato. Lei, senatore Galante Garrone, dice che i termini sono brevi per l'imputato; noi, per richieste che sono state quasi unanimi della Commissione, li abbiamo portati da tre giorni a cinque, il che ci sembra che per una questione di competenza sia sufficiente, data anche la facilità delle comunicazioni. Ma noi in ogni caso diamo all'imputato la possibilità di reclamare contro la decisione del pubblico ministero; mi sembra che il trattamento dell'imputato nel suo sistema venga peggiorato perchè, di fronte alle decisioni discrezionali del giudice istruttore, non ci sarebbe per lui nessuna possibilità di impugnazione.

È per questa ragione che il Governo si oppone all'emendamento Galante Garrone ed insiste sul suo testo.

P R E S I D E N T E . Senatore Galante Garrone, mantiene l'emendamento?

G A L A N T E G A R R O N E . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento n. 1.6 presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« All'articolo 389 del codice di procedura penale, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

" L'osservanza delle condizioni previste per la facoltà del procuratore della Repubblica a procedere con istruzione sommaria s'intende prescritta a pena di nullità, a norma dell'articolo 185 n. 2, del codice di procedura penale " ».

1.4 NENCIONI, FILETTI, CROLLALANZA, FRANZA, TURCHI, GRIMALDI

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, voglio far presente che l'emendamento che ho presentato è sostitutivo dell'intero disegno di legge. Infatti attraverso questo emendamento si chiede di aggiungere, dopo il terzo comma dell'articolo 389 del codice di procedura penale, le seguenti parole: « L'osservanza delle condizioni previste per la facoltà del Procuratore della Repubblica a procedere con istruzione sommaria, si intende prescritta a pena di nullità a norma dell'articolo 185, n. 2, del codice di procedura penale ».

Fatta questa necessaria premessa perchè, se viene accolto l'emendamento, deve essere accolto come emendamento sostitutivo dell'intero disegno di legge, vorrei dire che ritengo che l'onorevole Ministro abbia ben compreso l'emendamento. Questo lo arguisco dalla sua risposta e lo ringrazio per avermi dato la spiegazione che egli ritiene valida per respingere l'emendamento che ho presentato.

Ma, onorevoli colleghi, la spiegazione data dal Ministro è che, se l'emendamento fosse accolto ed il disegno di legge si sostanziasse con questa regola di modifica del codice di procedura penale, sarebbe valido sul terreno puramente teorico. A parte che sarebbe valido anche in pratica perchè sarebbe un rimedio alla incostituzionalità contenuta nel terzo comma dell'articolo 389, questo porterebbe delle conseguenze negative tra le quali vi è quella di poter vedere un procedimento, che ha svolto tutto il suo *iter* fino alla suprema Corte, essere infranto in questo scoglio e ritornare al pubblico ministero perchè promuova l'azione penale.

Onorevole Ministro, questa spiegazione, di cui la ringrazio perchè non capivo la sua contrarietà a questa mia impostazione, non parte — mi permetta — da una considerazione scientifica e pratica del rimedio che io ho proposto perchè, proprio sui princìpi della procedura, questo ragionamento potrebbe applicarsi a qualsiasi procedimento e si applica a tutte le nullità assolute, insanabili previste dall'articolo 185, n. 2. Se fosse valido il ragionamento, allora direi: si faccia iniziatore lei, onorevole Ministro, di un disegno di legge di modifica, di una nuova novella del codice di procedura penale con il quale viene cancellato l'articolo 185 del codice di procedura penale stesso, perchè la ragione che ella ha eccepito per la sua contrarietà all'emendamento è valida sia per il 185 n. 1 che per il 185 n. 2, eccetera. Si è dimenticato però, onorevole Ministro, di considerare che le norme contenute nell'articolo 185 prevedono proprio le nullità assolute ed insanabili relative alla funzione del pubblico ministero, cioè al promovimento dell'azione penale. La dottrina prevalente e più autorevole (abbiamo qui un illustre rappresentante, l'onorevole Dell'Andro) richiama proprio la norma contenuta nell'articolo 185, riportando ad esso, cioè al rimedio essenziale della nullità insanabile, la violazione del pubblico ministero delle condizioni previste per l'esercizio dell'azione penale attraverso il procedimento sommario. Ora, attraverso questo emendamento (non voglio ripetere quello che ho detto), non avevo fatto altro che richiamarmi alla più autorevole dottrina del processo penale per dare il rimedio naturale previsto nello stesso codice per altri casi che hanno la stessa validità e la stessa importanza (promovimenti dell'azione penale da parte del pubblico ministero, la rappresentanza in giudizio, i diritti della difesa); ebbene, è lo stesso rimedio per le condizioni previste che sopravvivono nella norma contenuta nel 389 del codice di procedura penale, rimaste intatte dopo il giudizio di costituzionalità della Corte costituzionale. Nel caso in cui il pubblico ministero violi queste condizioni che sono obiettive, si tratterà di intenderci circa la facilità o circa la difficoltà della prova.

Pertanto questi rimedi proposti sono rimedi già esistenti nel codice di rito. Io sono ricorso a tale tipo di rimedi che non hanno quelle conseguenze negative perchè altrimenti, se fossero osservazioni fondate, queste conseguenze negative dovrebbero potersi anche imputare alle altre violazioni di legge, che postulano la nullità assoluta. D'altra parte io le faccio, onorevole Ministro, una domanda, con la quale concludo. È proprio sicuro che qualora fosse varato questo disegno di legge, cioè fosse accolto nel nostro diritto processuale questo rimedio (l'imputato che chiede e il giudice istruttore che esamina e valuta) e se il giudice istruttore valutasse violando le condizioni obiettive, è proprio certo, onorevole Ministro, che non si richiamerebbe questa violazione al rimedio di cui all'articolo 185, cioè ad una nullità insanabile? E dopo aver inserito un procedimento incidentale nel processo penale e dopo avere esperito tutti i gradi di giurisdizione si potesse in sede di legittimità far franare tutto il procedimento proprio per l'accertamento, questa volta da parte del giudice naturale, del giudice istruttore, delle condizioni previste dall'articolo 389 che rimangono e che sono condizioni obiettive? Grazie signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Il senatore Nencioni mi ha rivolto una domanda ed io sono pronto a rispondergli.

Nessuno di noi può avere la certezza assoluta circa gli atteggiamenti della giurisprudenza, ma ciascuno di noi deve tendere ad operare secondo la certezza relativa degli atteggiamenti della giurisprudenza. Ora si sa che in contrasto con la dottrina prevalente, la Corte di cassazione ha ritenuto sempre insindacabile il provvedimento del pubblico ministero quanto alla competenza istruttoria, e non ha mai consentito che nè per merito nè per legittimità si potesse ricorrere. È da prevedere che la Corte suprema, e vorrei dire a maggior ragione, riterrà insindacabile il provvedimento del giudice normale dell'istruzione quando provvede con i suoi poteri, discrezionali, è vero, in base ad un giudizio di fatto.

N E N C I O N I . Diciamo discrezionali.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Sì, ma c'è una prima impugnazione; la discrezionalità è corretta dal giudizio sull'impugnazione.

N E N C I O N I . Diciamo di giudizio.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Come lei vuole, però il provvedimento sarebbe irricorribile e daremmo fin dall'inizio del processo la certezza del giudice istruttore, che è quello al quale noi dobbiamo tendere per poter mandare avanti, non contro i diritti di difesa dell'imputato ma secondo un sistema serio di giustizia, i procedimenti.

Desidero aggiungere ai rilievi che ho fatto prima, un altro solo rilievo: perchè la Corte suprema ha sempre dichiarato insindacabile il provvedimento del pubblico ministero? Perchè nel nostro sistema, altrimenti, noi avremmo avuto incertezza circa la scelta dell'istruttore. Se si ammettesse oggi la sindacabilità del provvedimento sotto l'aspetto di nullità assoluta, noi assisteremmo immediatamente in tutti i tribunali della Repubblica italiana al passaggio dei processi dal pubblico ministero al giudice istruttore, perchè nessun pubblico ministero vorrebbe esporsi alla possibilità prevedibilissima di impugnazioni che facessero crollare, compiuto tutto l'arco processuale, il processo stesso e costringessero a incominciare daccapo. Insinueremmo, contro quella che è stata sempre la sua invocazione della certezza del diritto, un'incertezza deleteria in materia di competenza istruttoria. Ecco perchè noi siamo contrari.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, mantiene il suo emendamento?

N E N C I O N I . Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 1. 4 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Tropeano e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Dopo il terzo comma inserire il seguente:

« Nei casi in cui è consentito procedersi per l'istruzione sommaria il Procuratore della Repubblica — prima di avanzare richiesta di emissione di decreto di rinvio a giudizio — è tenuto a depositare presso la Segreteria, e per cinque giorni consecutivi, tutti gli atti del processo disponendo che ne sia dato tempestivo avviso all'imputato e al difensore avvertendoli della facoltà di prenderne visione ed estrarre copie ».

1. 2 TROPEANO, MARIS, LUGNANO, PETRONE, MACCARRONE Pietro, TEDESCO Giglia

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è già stato illustrato dal senatore Tropeano nel corso del suo intervento nella discussione generale.

P E T R O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R O N E . Onorevole Ministro, dopo la sua dichiarazione, mi permetto di ri-

chiamare l'attenzione sul valore del nostro emendamento. Lei ha solennemente dichiarato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 1965, non essendoci più la possibilità di considerare differenza tra l'istruzione formale e l'istruzione sommaria, dovrebbe essere applicabile, anzi ha detto che è senz'altro applicabile, anche per l'istruzione sommaria il disposto dell'articolo 372 del codice in discussione.

Con le dichiarazioni che noi facciamo, assumiamo delle prese di posizioni precise che hanno tutto il loro valore anche per le ripercussioni che possono avere nei confronti della magistratura. Noi eravamo partiti da una precisa esigenza: siccome qui è formulata l'ipotesi che, nel caso di confessione, il pubblico ministero non ritenga di dover compiere ulteriori atti istruttori, si procede senz'altro con istruzione sommaria. È chiaro che nel momento in cui riceve la confessione il pubblico ministero decide in maniera insindacabile e senza possibilità di dar luogo al famoso ricorso previsto dalla legge quando rinvia gli atti con la richiesta di decreto di citazione in giudizio senza il preventivo deposito; ma se il Ministro ripete e consacra a verbale che dopo la sentenza della Corte costituzionale del 1965 l'obbligo del deposito degli atti da parte del pubblico ministero deve essere osservato, in base all'articolo 372, anche nei procedimenti con istruzione sommaria, dopo questa dichiarazione che deve intendersi come un'esplicita e autentica interpretazione della sentenza della Corte costituzionale anche da parte del Senato della Repubblica e del Parlamento italiano, noi ci dichiariamo disposti a ritirare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Ripeto la dichiarazione che ho già fatto prima, e cioè che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 1965, tutte le disposizioni di istruttoria formale relative alla difesa devono essere osservate anche nel rito sommario. Riterrei contrario all'indirizzo della decisione della Corte costituzionale introdurre un emendamento di questo genere nell'attuale disegno di legge perchè potrebbe significare non accoglimento del principio generale affermato dalla Corte costituzionale.

P R E S I D E N T E . Senatore Petrone, insiste sull'emendamento?

P E T R O N E . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Maris e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al quarto comma sopprimere le parole:

« nel termine di cinque giorni dalla notifica di un ordine, ovvero dalla notizia certa di un procedimento a suo carico ».

1. 7 MARIS, TROPEANO, LUGNANO, PETRONE, TEDESCO Giglia, MACCARRONE Pietro

P R E S I D E N T E . Il senatore Maris ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A R I S . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, al quarto comma dell'articolo 1 il diritto di chiedere al giudice istruttore il riesame della scelta operata dal procuratore della Repubblica è sottoposto ad un termine di decadenza di cinque giorni. Esattamente, il quarto comma stabilisce che l'istanza scritta — vedremo poi se anche orale — al procuratore della Repubblica deve essere presentata nel termine di cinque giorni « dalla notifica di un ordine, ovvero dalla notizia certa di un procedimento a suo carico ».

Il Governo non aveva fatto ricorso a questo termine di decadenza che si è inserito negli emendamenti della Commissione come un elemento di contaminazione del sistema, in senso architettonico, nel contesto di una vasta discussione e nel concorso di molti altri emendamenti e perplessità. Nel momento

finale del lavoro della Commissione sono sopravvissuti alcuni emendamenti che non avevano più ragione di essere. A noi sembra che sottoporre a un termine di decadenza lo esercizio di questo diritto di riesame significhi degradare al livello di un vizio lieve, di un peccato veniale, di un vizio sanabile quello che invece è un vizio insanabile, grave. Ecco perchè sarebbe preferibile omettere questo termine di decadenza: non solo per la sua intrinseca non corrispondenza con il valore di vizio insanabile dell'eventuale errore commesso nella scelta da parte del pubblico ministero, ma anche perchè la formulazione è infelice. Il fatto che questo termine di decadenza dovrebbe decorrere dalla notizia certa di un procedimento a carico del prevenuto, solleva una serie di problemi: quando è certa la notizia del procedimento, per esempio?

La ragione per cui noi abbiamo presentato questo emendamento è esattamente questa: necessità di chiarezza e necessità di non degradare a nullità sanabile quella che è una nullità assoluta.

Abbiamo visto che anche il senatore Zuccalà ed altri senatori hanno presentato un emendamento, che tende a migliorare il testo. Vedremo se passerà. Noi preferiamo la formulazione da noi proposta, che corrisponde anche alla primitiva posizione del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F O L L I E R I , *relatore*. Signor Presidente e onorevoli colleghi, il testo governativo non prevedeva alcun termine perchè l'imputato esercitasse il diritto di chiedere la trasformazione dell'istruttoria da sommaria in formale. Poi in Commissione si era giunti a un accordo per stabilire i cinque giorni. Adesso con il suo emendamento il senatore Maris propone la soppressione di questo termine affinchè l'imputato possa esercitare questo diritto in qualunque momento dell'istruzione sommaria . . .

M A R I S . Vorrei chiarire. Noi avevamo parlato di un termine di cinque giorni in Commissione perchè si voleva predisporre un controllo giurisdizionale che arrivasse anche all'impugnativa del provvedimento del giudice istruttore avanti la sezione istruttoria. Caduta questa impalcatura . . .

F O L L I E R I , *relatore*. Noi avevamo raggiunto l'accordo sui cinque giorni. Stando così le cose, il parere della Commissione è contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Aderisco a quanto ha detto il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 1. 7 presentato dal senatore Maris e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Zuccalà e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al quarto comma sostituire le parole:

« ovvero dalla notizia certa di un procedimento a suo carico », *con le altre*: « o dalla notifica di ogni altro atto da cui si ricavi la notizia certa di un procedimento a suo carico ».

1. 8 ZUCCALÀ, BARDI, DE MATTEIS, FORMICA, CIFARELLI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F O L L I E R I , *relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 1. 8 presentato dal senatore Zuccalà e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Montini e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al quarto comma tra le parole: « istanza » *e* « scritta » *inserire le altre*: « orale o ».

1. 5 MONTINI, COPPOLA, ACCILI, ARCUDI, MANNIRONI, BERLANDA

P R E S I D E N T E . Il senatore Montini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M O N T I N I . La *ratio* dell'emendamento è evidente. Esso è diretto ad offrire all'imputato le maggiori facilitazioni per lo esercizio della tuela del suo diritto, non ancorando l'istanza di istruzione formale dell'imputato stesso a difficoltà di ordine formale, ma semplificandola al massimo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F O L L I E R I , *relatore.* La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 1. 5 presentato dal senatore Montini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

(*Commenti dall'estrema sinistra. Repliche dal centro*).

Da parte del senatore Tropeano e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al sesto comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « disponendo che ne sia data notizia all'imputato e al difensore ».

1. 3 TROPEANO, MARIS, LUGNANO, PETRONE, MACCARRONE Pietro, TEDESCO Giglia

P R E S I D E N T E . Il senatore Tropeano ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R O P E A N O . Signor Presidente, noi manteniamo questo emendamento per i motivi che abbiamo già indicato nel corso della discussione generale, ma essenzialmente perchè, non essendo stato determinato e fissato alcun termine per il giudice istruttore chiamato a decidere sul ricorso presentato dall'imputato per la trasformazione della istruttoria da sommaria in formale e non essendo possibile concepire che l'imputato e il difensore stiano dinanzi all'uscio del giudice istruttore in attesa della sua decisione, che può venire dopo mesi . . .

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Mi scusi, lei si ferma all'imputato, non arrivando al difensore?

T R O P E A N O . Sì, mi fermo all'imputato.

P R E S I D E N T E . Come i colleghi hanno udito, è stata apportata una correzione al testo primitivo dell'emendamento, in quanto il senatore Tropeano ha eliminato le parole « e al difensore ».

Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F O L L I E R I , *relatore.* Il parere della Commissione è favorevole a questo emendamento con l'esclusione delle parole: « e al difensore ».

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 1.3 presentato dal senatore Tropeano e da altri senatori, nel testo modificato, cioè senza le parole: « e al difensore ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel testo emendato di cui do lettura:

Art. 1.

Il testo dell'articolo 389 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 389. (*Casi in cui si procede con istruzione sommaria*). — « Per i reati di competenza della Corte di assise e del tribunale il procuratore della Repubblica deve procedere con istruzione sommaria quando l'imputato è stato sorpreso in flagranza o ha commesso il reato mentre era arrestato, detenuto o internato per misura di sicurezza e non si possa procedere a giudizio direttissimo.

Il procuratore della Repubblica deve altresì procedere con istruzione sommaria quando l'imputato nell'interrogatorio ha confessato di aver commesso il reato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione.

Deve infine procedersi nello stesso modo, per i reati di competenza della Corte di assise o del tribunale punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in cui la prova appare evidente.

In tutte le ipotesi previste nei commi precedenti, l'imputato il quale ritiene che non sussistano i requisiti per procedersi con istruzione sommaria, nel termine di cinque giorni dalla notifica di un ordine, o dalla notifica di ogni altro atto da cui si ricavi la notizia certa di un procedimento a suo carico, può chiedere, con istanza orale o scritta al procuratore della Repubblica, che si proceda con istruzione formale.

Il procuratore della Repubblica, nel termine di cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, se accoglie la richiesta, trasmette gli atti del procedimento al giudice istruttore perchè proceda con istruzione formale anche nei confronti degli altri coimputati; altrimenti la rigetta con decreto motivato che è depositato nella segreteria unitamente agli atti ed ai documenti su cui si fonda la decisione. Dell'avvenuto deposito è dato avviso, a cura del segretario, ai difensori dell'istante e degli altri imputati.

Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma precedente, l'imputato può proporre ricorso, con contestuale presentazione dei motivi, al giudice istruttore, il quale, se lo accoglie, dispone che si proceda contro tutti gli imputati con istruzione formale; altrimenti restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perchè prosegua l'istruzione sommaria, disponendo che ne sia data notizia all'imputato.

Il pretore, per i reati di sua competenza, procede con istruzione sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

T O R E L L I *Segretario*:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lugnano. Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, numerose riserve e no-

tevoli perplessità noi abbiamo espresso su questo disegno di legge nel corso della discussione in Commissione. La validità dei motivi dai quali quelle riserve e quelle perplessità scaturivano non può certo dirsi intaccata, sfumata o ridotta dopo l'intervento dell'onorevole Ministro e dell'onorevole relatore.

Teniamo quindi ferma la nostra opinione che una meditata lettura della motivazione della sentenza del 21 novembre 1968 induce a ritenere per certo che la Corte costituzionale, richiamandosi alla sentenza n. 110 del 1963, ha inteso ribadire il principio della non derogabilità del giudice naturale, cioè del giudice istruttore, al quale non si può assegnare o riservare una competenza elastica, incerta, vaga, nebulosa o — come dice testualmente la sentenza della Corte costituzionale — « comprimibile », che si dilata e si restringe, ma una competenza generale e normale.

È questa un'affermazione di principio sulla quale non sono possibili interpretazioni sottili o bizantine: basta soffermarsi sui passi fondamentali della sentenza per convincersene.

Essa infatti afferma che l'articolo 389 è in contrasto con l'articolo 25 della Costituzione. Respinge, confutandola con ineccepibile argomentazione, l'obiezione di coloro che sostengono essersi attenuate le differenze fra l'istruzione sommaria e quella formale, rettamente e di nuovo affermando che la direzione da parte del giudice e la maggiore ampiezza della dialettica processuale pongono l'una in una posizione profondamente diversa dall'altra. Puntualizza poi che il potere di ogni giudice, cioè la sua competenza, deve essere determinato in base a criteri obiettivi che valgano ad individuarlo preventivamente, cioè a precostituirlo al verificarsi delle fattispecie che devono essergli sottoposte per l'esame e la decisione.

Si deve evitare, cioè, che la competenza del giudice sia determinata in base a criteri e valutazioni non ancorati a rigorosi criteri oggettivi.

Il disegno di legge in esame, c'è da domandarsi, obbedisce a questa esigenza, anzi a questo comando? No di certo, onorevole Ministro, e del resto ella lo riconosce, sia pure — mi permetta — in modo tortuoso e non chiaro. Non si può dire che una competenza ancorata a rigorosi criteri oggettivi sia in esso delineata; anzi ancora una volta si ricorre al metodo dell'aggiramento dei problemi anche quando, come in questo caso, non sarebbe stato di portata rivoluzionaria un provvedimento che riconoscesse, come giudice naturale, solo e sempre il giudice istruttore. Ma, è stato detto, un passo avanti, sia pure timido ed incerto, è stato fatto, ed il Governo — hanno subito proclamato i difensori che non mancano mai — ha mostrato sensibilità e tempestività nel presentare il disegno di legge.

Ebbene, a tale riguardo mi permetterete, spero, di sottolineare con forza che ancora una volta puntuale e preciso è stato il ritardo del Governo sui problemi essenziali e sui temi più delicati della vita del Paese ed al tempo stesso non posso esimermi dal denunziare che anche in questo caso la tendenza di fondo, quello che noi potremmo definire un indirizzo costante, anzi un vizio cronico, ha trovato modo ed occasione di una nuova, triste esibizione, con il tentativo, operato a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, di fare in modo che niente cambi e nulla si trasformi e che il nuovo che cerca vita sia soffocato da vecchi involucri.

Se oggi con affanno si dice che bisogna pur muoversi per uscire fuori da uno stato di cose pauroso, da una situazione drammatica ed esasperata, noi possiamo anche in questo trovare un riscontro obiettivo pur se amaro (perchè non siamo mai stati amanti del « tanto peggio tanto meglio ») alle accuse che per anni, senza arrenderci mai, abbiamo formulato nel quotidiano fervore di una lotta che sempre, responsabilmente, si è nutrita dell'indicazione dei mezzi e degli strumenti più idonei a risolvere i problemi che, aggravandosi nel tempo, sempre più ci attanagliavano e ci stringevano alla gola.

Dubbi sorgono e non di lieve entità, anche in prospettiva immediata, ove si consideri che non è da escludere nemmeno

l'eventualità di una nuova dichiarazione di illegittimità costituzionale. Basterebbe considerare che con questo disegno di legge non può certamente dirsi rispettato il principio secondo il quale la competenza deve essere determinata sulla base di criteri obiettivi e si ripiega su un meccanismo complicato, su un congegno giustamente definito da vari oratori macchinoso, che molto probabilmente finirà col determinare nuove battute d'arresto, anzichè un più rapido e spedito svolgimento del processo penale; anche perchè non è previsto nè fissato un termine entro il quale il giudice istruttore deve decidere sul ricorso dell'imputato contro il decreto del pubblico ministero che trattiene presso di sè gli atti per l'istruttoria sommaria.

Nè si può essere tranquilli del tutto, onorevoli colleghi, sulla natura giurisdizionale dell'atto con il quale il giudice istruttore decide in merito al ricorso dell'imputato, se è vero, come è vero, che l'attività processuale del giudice istruttore ha carattere giurisdizionale non tanto perchè viene condotta dal giudice, ma soprattutto ed innanzitutto perchè termina con un atto che non ha solamente la forma, ma anche il contenuto di sentenza, specie quando, prosciogliendo l'imputato, conclude il giudizio nel merito ed è soggetto a gravame.

A tale proposito ci sarà consentito dire che nulla sull'impugnabilità del provvedimento del giudice istruttore è stato detto di preciso e di puntuale Anzi, tutto qui o è silenzio o è confusione o è avvolto nella nebbia.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* C'è l'articolo 190 che dice tutto.

L U G N A N O . Mi scusi, onorevole Ministro. Noi abbiamo chiesto, in sede di Commissione, di fissare un termine e questo ci è stato rifiutato: il nostro emendamento in tal senso è stato respinto. Abbiamo poi chiesto delle precise informazioni intorno a questo famoso controllo giurisdizionale, se è vero che, come la stessa Corte costituzionale ha scritto, l'attività processuale ha natura e carattere giurisdizionale non soltanto perchè è svolta dal giudice, ma anche e soprattutto perchè si conclude con una sentenza. Anche intorno a questo argomento niente ci è stato detto, nè in sede di Commissione nè qui in Aula.

A tale proposito, cioè sull'impugnabilità del provvedimento del giudice istruttore, niente è stato detto, come ho già dichiarato.

Nè ci trova insensibili e distratti il profilarsi certo inevitabile di un più grave pericolo, sul quale altri colleghi già si si sono soffermati a riflettere, che più da vicino tocca la nostra sensibilità: quello cioè che ancora una volta sarà la gente umile e sprovveduta — e su ciò nessuno può dire una parola di smentita — a rimanere indifesa, quanto e più di prima, giacchè non è difficile prevedere che questo disegno di legge, per la parte che offre maggiori garanzie contro il precipitare di una giustizia sommaria, potrà essere utilizzato solo da coloro che possono permettersi un pronto, immediato, efficace soccorso con l'opera di un valido difensore, con ciò determinando per di più una mortificazione, nella realtà della vita giudiziaria, di quel principio della uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

E tuttavia, malgrado tale imponente quadro clinico e patologico di cui il Governo ha la primaria responsabilità, non voteremo contro il disegno di legge perchè, onorevole Ministro, abbiamo dinanzi agli occhi la massa enorme di povera gente la cui condizione umana si è aggravata dopo il blocco di migliaia e migliaia di processi e che oggi, sì, sono dei veri e propri orfanelli abbandonati e dispersi in una specie di binario morto nel quale nessuno più opera, nè pubblico ministero nè giudice istruttore. Lo smarrimento, l'angoscia, il dramma di tanti uomini del popolo, la paura e lo sgomento delle migliaia di famiglie in attesa assumerebbero una proporzione di vera e propria tragedia se la situazione si protraesse ulteriormente nel tempo. A questi uomini, a queste famiglie noi pensiamo, alle loro condizioni noi siamo sensibili e da essi siamo guidati soprattutto nel dichiarare, a nome del nostro Gruppo, che ci asteniamo dalla votazione del disegno di legge. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E È iscritto a parlare per dichiarazioni di voto il senatore Corrao. Ne ha facoltà.

C O R R A O . Dichiaro che il mio Gruppo, per i motivi già espressi, si asterrà dalla votazione

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . A nome del Gruppo dei socialisti di unità proletaria confermo ancora una volta il voto contrario al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Presidenza del Presidente FANFANI

Sull'ordine dei lavori

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Desidererei avere dalla Presidenza la conferma della data della discussione delle mozioni sui problemi della scuola, già fissata per lunedì 3 febbraio.

S U L L O , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E Ne ha facoltà.

S U L L O *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, i componenti della Commissione della pubblica istruzione e chi vi parla sono stati chiamati in Aula mentre discutevano il bilancio del Ministero. Quando l'Assemblea avrà, di qui a poco, esaurito i lavori torneranno in Commissione, dove si ascolterà la mia replica e si voterà su una ventina circa di ordini del giorno. A questo punto mi chiedo: che significato avrà, dopo la replica in Commissione e dopo la votazione su tanti ordini del giorno, la discussione di una mozione, più o meno sugli stessi temi, appena tre giorni dopo? Dovrei probabilmente ripetere solennemente in Aula in occasione della mozione, molti argomenti che questa sera svolgerò in Commissione

Già giovedì scorso alla Camera mi sono trattenuto sul bilancio. Questa sera al Senato, in Commissione, mi diffonderò sul bilancio. Penso che convenga che il Consiglio dei Ministri prossimamente ascolti una mia relazione sulla politica della scuola — vi sono disegni di legge diramati — e che, discutendosi in Senato sulle mozioni dieci o quindici giorni da oggi, io rechi qualche elemento aggiuntivo sia rispetto a quelli che fornirò questa sera in Commissione al Senato, sia rispetto a quelli che ho forniti otto giorni fa alla Camera.

Per parte mia sono disponibile a qualunque soluzione ma propenderei, per evitare dibattiti che aggiungano parole a parole, stabilire un margine di intervallo tra i discorsi, cosicchè tra parole e parole vi siano i fatti.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, lei propone una data?

S U L L O , *Ministro della pubblica istruzione.* Mi rimetto alla valutazione della Presidenza: non ho un motivo particolare per rimandare la discussione in quanto potrei tranquillamente discutere sin da ora sui problemi. C'è semplicemente il desiderio di intervallare una discussione da un'altra.

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Signor Presidente, è dall'inizio dell'attuale legislatura che noi tentiamo di aprire un discorso in Senato con il Governo sui problemi della pubblica istruzione. Subito dopo la costituzione della Commissione istruzione, il nostro Gruppo, unitamente ai colleghi del Gruppo socialista, del Gruppo del partito socialista di unità proletaria e degli indipendenti di sinistra, si rivolse alla Presidenza della Commissione perchè il Ministro dell'epoca fosse chiamato, a norma dell'articolo 15 del Regolamento del Senato, dinnanzi alla Commissione per esporre le sue idee in ordine ai provvedimenti più urgenti da adottare in vista della riapertura dell'anno scolastico.

Purtroppo, nonostante l'impegno della Presidenza e nonostante ci fossimo rivolti direttamente alla Presidenza del Senato con una nostra lettera, non fu possibile allora avere la presenza del Ministro della pubblica istruzione in Commissione per discutere di tali questioni. L'anno scolastico si aprì e i vecchi mali della scuola si presentarono in tutta la loro drammaticità. Fu proprio in quella occasione, nell'ottobre scorso, che il nostro Gruppo presentò una mozione, la quale voleva puntualizzare alcune questioni che noi ritenevamo fossero risolvibili attraverso misure amministrative che nella mozione stessa ci permettevamo di suggerire al Governo.

I problemi posti da quella mozione sono attuali e lo sono tanto più in quanto, nel corso della discussione del bilancio e non solamente per le questioni relative all'istruzione, è apparso chiaro che purtroppo molte volte non è possibile far fronte alle necessità e spendere immediatamente tutto il denaro già stanziato per le difficoltà obiettive poste dalla situazione. Alcuni ministri, il Ministro del tesoro per esempio, accusano il Parlamento di avere approvato leggi macchinose che non possono essere attuate e noi vogliamo dimostrare come, anche nell'ambito della legislazione attuale, sia possibile assumere alcune decisioni rapide sul piano amministrativo per superare alcune difficoltà che esistono nella scuola italiana.

Il Ministro dice giustamente che stiamo discutendo in Commissione del bilancio e che già in quella sede abbiamo ampliamente sviluppato alcun temi. Comunque, il dibattito rimane interno alla Commissione stessa e vorrei dire che, anche quando di qui ad alcuni giorni l'Aula del Senato sarà chiamata ad affrontare i problemi dell'istruzione nell'ambito della discussione del bilancio, noi rischiamo di perderci in una discussione che, proprio per il fatto che riguarda tutti i settori della vita pubblica italiana, potrebbe lasciare un margine di tempo molto limitato per le questioni relative all'istruzione Tra l'altro noi ribadiamo il nostro impegno a fare una discussione del bilancio molto rapida in Aula, secondo gli accordi che sono stati assunti, mi pare, da tutti i Gruppi nella sede del Consiglio di Presidenza.

Quindi chiediamo che prima ancora della discussione del bilancio, ci possano essere in Aula le precisazioni del Ministro in ordine ad alcune proposte che formuliamo nella nostra mozione.

È per questi motivi che io mi permetto di insistere perchè la data del 3 febbraio, già fissata per la discussione della nostra mozione, sia mantenuta, fermo restando ovviamente il nostro impegno a contenere il dibattito in limiti di tempo assolutamente ristretti.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O Anche il Gruppo del PSIUP ritiene, signor Presidente, che sia necessario mantenere la data nella quale è stata fissata la discussione delle mozioni che riguardano la scuola.

Abbiamo i nostri rappresentanti di Gruppo in Commissione ma un problema di questa natura, portato al livello del dibattito in Aula, può indubbiamente recare un contributo di conoscenza molto più vasto per quei problemi che interessano larghissimi strati non solo di studenti ma anche di familiari.

D'altra parte noi abbiamo un'esperienza — e di questo credo dobbiamo esserle molto grati, signor Presidente, — di dibattiti sui problemi della montagna e su quelli della giustizia fatti in quest'Aula e credo che la discussione generale su questi due problemi sia stata, da parte di tutti i Gruppi, di tono molto elevato. Se poi — questo è un giudizio di ordine politico — le repliche hanno fatto scadere questo dibattito è un'altra cosa, poichè si tratta di una scelta di volontà politica del Governo. Però il contributo dato da tutti i Gruppi parlamentari è stato notevole e arricchisce gli stessi dibattiti dei bilanci.

Queste sono le ragioni di fondo per le quali invitiamo a mantenere la data fissata per la discussione delle mozioni sulla scuola.

A N T O N I C E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I C E L L I . Anch'io, onorevole Ministro, a nome della sinistra indipendente, vorrei pregarla di desistere dalla sua richiesta di rinviare la discussione in Aula, discussione che ha un'altra importanza di quella in Commissione, anche per i problemi particolari messi all'ordine del giorno. Lei, molto gentilmente, ha detto anche di essere eventualmente disponibile, quindi prendiamo come affermativa la sua risposta Propongo tuttavia (e qui dissento un poco dai colleghi degli altri Gruppi di sinistra) che la discussione, se non proprio il 3, avvenga a pochi giorni di distanza dalla data che è stata indicata.

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, avrei voluto insistere anch'io perchè le mozioni sulla scuola fossero discusse il 3 febbraio. L'onorevole Ministro ha esposto i motivi per i quali si rende necessario un rinvio, motivi che accettiamo soltanto in parte, pur comprendendo la sua fatica nel dover riprendere tra poco la seduta in Commissione: la discussione in Commissione è cosa ben diversa da quella in Aula. D'altra parte sappiamo che, se la mozione non viene discussa nella prossima settimana, dovrà essere rinviata al mese di marzo. Infatti in febbraio vengono i bilanci e non ci sarà assolutamente modo di discutere questa mozione.

Quello che interessa soprattutto a noi è che prima che le varie leggi di riforma scolastica vengano davanti al Parlamento, abbia luogo in Senato una discussione adeguata sulla politica scolastica tale da servire di orientamento a tutti i Gruppi, in vista del futuro esame dei disegni di legge.

S P I G A R O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il mio Gruppo ha presentato un'interpellanza sui problemi della scuola e desidererebbe che al più presto si potesse discutere su di essi, perchè si rende conto che sono di particolare urgenza; si rende conto che vi sono situazioni estremamente difficili da affrontare e che vi è l'impellente necessità di ovviare a quei motivi che danno origine alle varie forme di contestazione giovanile di cui abbiamo avuto diffuse manifestazioni. Il mio Gruppo ritiene che al più presto si debbano discutere i problemi della scuola ed era decisamente favorevole alla data che era stata fissata dalla Presidenza del Senato. Però siamo anche consapevoli che effettivamente in base all'ordine dei lavori così come sono stati organizzati per il mese in corso — in virtù del quale proprio oggi siamo impegnati a discutere in Commissione i problemi della scuola e tra breve tempo saremo chiamati a discutere nuovamente gli stessi problemi in Aula — le ragioni addotte dal Ministro abbiano un fondamento e una validità accettabili. Io sono d'accordo con quanto dice il senatore Romano, cioè che oltre a trattare dei pro-

blemi, dei grandi temi che stanno davanti al Parlamento e all'opinione pubblica in ordine alla scuola, dobbiamo anche trattare dei provvedimenti che sono già stati approvati dal Parlamento e la cui applicazione si rende piuttosto difficile e dà origine a gravi inconvenienti. Siamo perfettamente d'accordo anche perchè, attraverso un approfondito dibattito noi potremo rapidamente suggerire indicazioni, in virtù delle quali si possa ovviare al disagio determinato dagli inconvenienti derivanti dall'applicazione di detti provvedimenti. È proprio per questo che riteniamo necessaria la discussione delle mozioni, anche se il tempo che avremo a disposizione non sarà certamente molto più ampio di quello che avremo per discutere il bilancio in Aula. Ritengo però che effettivamente attraverso la discussione del bilancio non si potrà esaurire tutta la tematica che si deve affrontare: pertanto l'aggiunta di quest'ulteriore discussione riuscirà effettivamente a dare al Senato una visione completa dei problemi da affrontare e darà la possibilità di dare tutte le indicazioni necessarie affinchè la politica scolastica abbia quegli sbocchi che sono da tutti desiderati.

Per questi motivi, pur affermando l'opportunità che al più presto si possa avere la discussione delle mozioni presentate, noi aderiamo alla richiesta del Ministro per un rinvio, ritenendo che il dibattito che potrà essere svolto sulle mozioni riguardanti i problemi della scuola, anche dopo questo rinvio, sarà ugualmente utile.

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . Onorevoli colleghi, il nostro Gruppo aveva predisposto una propria mozione da presentare in occasione della discussione prevista per lunedì prossimo; concordiamo infatti con tutto il Senato sull'esigenza assolutamente evidente di un ampio dibattito, che non può essere fatto in sede di bilancio, sui problemi della scuola che sono emersi al centro della vita del Paese e su cui è necessario che la nostra Assemblea discuta con calma e con piena coscienza. Ma vorrei rimettermi alla Presidenza dell'Assemblea per trovare la soluzione di fronte alla situazione di fatto che si è ora determinata. La prossima settimana il Senato dovrà dibattere (martedì e mercoledì) il provvedimento di condono che riguarda gli studenti e giovedì la conversione del decreto relativo alla soppressione dell'esame di ammissione al magistero; dopodichè si avrebbe la sospensione dei lavori per il Congresso comunista, e ricominceremmo con i bilanci il 17 febbraio. Ora, agli onorevoli colleghi, soprattutto ai colleghi di sinistra che giustamente sollecitano la discussione delle mozioni, dico che non vorrei francamente che la discussione generale, che investe temi permanenti, potesse riuscire un pretesto di rinvio dei due provvedimenti urgenti, che riteniamo importanti: uno relativo al condono e uno al Magistero.

Se la Presidenza dell'Assemblea ritenesse possibile far seguire al dibattito su questi due provvedimenti, la cui discussione potremo cercare di mantenere nei limiti più ristretti, quello sulla scuola a fine settimana, potremo venire incontro ai desideri di tutti senza andare a sovrapporci al periodo del Congresso comunista o a quello successivo destinato ai bilanci.

Questa è una decisione che soltanto la Presidenza può prendere, dato che c'è un arco di tempo obbligato nel quale dobbiamo stare.

P R E S I D E N T E Il senatore Codignola ha chiesto alla Presidenza informazioni sul calendario dei prossimi lavori del Senato. Lo ringrazio perchè mi offre l'occasione di dare delle notizie su argomenti che proprio in questo pomeriggio — senatore Romano — sono stati dibattuti non al consiglio di presidenza, ma alla conferenza dei presidenti dei Gruppi.

Le previsioni e, vorrei dire, sotto certi profili le certezze che noi abbiamo davanti sono le seguenti: nella settimana dal 3 al 7 febbraio abbiamo sì, come ha testè detto

il senatore Codignola, all'ordine del giorno il disegno di legge n. 24 sul condono delle sanzioni disciplinari, ma quasi certamente per una sequela di scadenze (l'ultima delle quali è il termine entro il quale bisogna provvedere alla conversione in legge di due decreti-legge, uno relativo all'abolizione dell'esame di magistero, l'altro relativo alle locazioni), noi dovremmo occuparci nella predetta settimana almeno di tre argomenti ed io non so se il senatore Codignola sia in grado di assicurarci che in una sola seduta possa essere approvato il disegno di legge sul condono delle sanzioni disciplinari: la conferenza dei presidenti dei Gruppi, a questo proposito, avrebbe manifestato qualche dubbio.

Ecco le ragioni per le quali, se scartiamo l'utilizzabilità del pomeriggio di lunedì e della mattina di martedì prossimo per la discussione delle mozioni e degli altri documenti sui problemi della scuola, noi nel corso della prossima settimana difficilmente possiamo pensare di poter affrontare l'argomento, anche perchè — occorre ricordarcelo — siamo impegnati, per una prassi che finora tutti hanno sempre osservato, a sospendere i lavori dal giorno 8, data di inizio del Congresso del Partito comunista a Bologna, il che impedirà al Senato fino a tutto il giorno 16 febbraio di riprendere i suoi lavori.

Inoltre oggi abbiamo discusso come mantener fede all'impegno assunto a metà dicembre quando votammo l'esercizio provvisorio che scade il 28 febbraio. Quindi noi — e le dichiarazioni dell'onorevole Ministro lo confermano — siamo occupati in una prima fase presso le Commissioni con lavoro diurno e notturno e successivamente dovremo fare grande affidamento nella solerzia, ormai ben nota, della 5ª Commissione per trovarci pronti il 17 febbraio ad iniziare la discussione del bilancio. Se riusciremmo in undici giorni, e non tutti di seduta effettiva, tra il 17 ed il 28 febbraio, a discutere, prima nei termini generali, poi nei termini analitici, il bilancio dello Stato e ad approvarlo, avranno loro, onorevoli colleghi, dato prova di eccezionale solerzia e costruttività.

Così stanno le cose. Immaginare — lo dico ai colleghi che propongono dei rinvii, affinchè si rendano conto a quali date debbano chiederli — che tra il 17 ed il 28 febbraio si possa inserire anche la discussione di qualsiasi altro argomento (e non mi riferisco soltanto alle mozioni sui problemi della scuola) è fare una previsione che poi nessuna forza umana sarebbe in grado di mantenere.

Sicchè il primo giorno che resterà libero, dopo il lavoro che ho ricordato, per discutere altre questioni all'infuori di quelle che sono state preventivate nell'indicazione del senatore Codignola, da me adesso integrata, è il 3 marzo.

A questo punto, dopo aver dato tali chiarimenti (e non mi diffondo sul calendario che abbiamo già precisato e delineato dal 3 al 28 febbraio poichè gli onorevoli colleghi presidenti certamente informeranno i componenti dei rispettivi Gruppi), devo chiedere ai senatori che hanno qui domandato un rinvio della discussione delle mozioni sui problemi della scuola di precisare la data alla quale intendono fissare il relativo dibattito.

Ricordo che il Ministro si è dichiarato disponibile per qualsiasi data che non sia quella dei giorni per i quali avevamo previsto la discussione.

S P I G A R O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Signor Presidente ritengo che la data da lei indicata sia quella obbligata, non ci sono altre scelte D'altra parte penso . . .

P R E S I D E N T E . Io non ho indicato la data.

S P I G A R O L I . Lei l'ha indicata semplicente in ragione del fatto che conosce bene l'ordine dei lavori del Senato. Pertanto non l'ha indicata per imporcela, ma solamente a scopo conoscitivo.

Io ritengo che la data del 3 marzo potrebbe andare bene, anche perchè il bilancio della pubblica istruzione verrà discusso, ritengo, nella seconda quindicina del mese di febbraio. Ci sarebbe, così, una breve distanza fra le due discussioni, e questo consentirebbe che l'una sia integrativa dell'altra e che quindi la discussione sulle mozioni non perda la sua efficacia.

Pertanto io insisterei nel proporre il rinvio al 3 marzo.

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, quello che lei ha ricordato riassumendo l'andamento della conferenza dei capigruppo è ineccepibile e per quanto ci riguarda non vi è alcuna intenzione di ritardare l'inizio della discussione del provvedimento che reca, come primo proponente, la firma del senatore Codignola. Però qui la questione è molto più semplice. Noi sappiamo che sarebbero disponibili le sedute di lunedì pomeriggio e di martedì mattina. Abbiamo sentito il Ministro della pubblica istruzione dirci che non intende affrontare un dibattito generale anche su questioni di attuazione di leggi esistenti senza prima aver esposto i suoi intendimenti in Consiglio dei ministri; dobbiamo prendere atto che l'onorevole Sullo non vuole che vi sia un dibattito preliminare in Parlamento per ricavarne qualche elemento di indirizzo politico. Questa è la situazione, molto chiara per noi. (*Vivaci interruzioni dal centro*).

R I C C I . Rinviate il congresso del vostro partito e facciamo questa discussione! (*Repliche dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

P E R N A . Noi pertanto voteremo contro la proposta di rinviare la discussione al 3 marzo.

S U L L O , *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S U L L O , *Ministro della pubblica istruzione*. Non credo, signor Presidente e onorevoli senatori, che i ministri debbano aspettarsi il plauso dall'opposizione. Almeno però questa sera pensavo che il fatto di chiedere un brevissimo rinvio, oltre che per altre ragioni, anche per discutere in Consiglio dei ministri del complesso della politica scolastica, e quindi per offrire al Parlamento non tanto l'opinione individuale di un Ministro sulle mozioni, quanto quella collegiale del Gabinetto, potesse trovare consenso da parte degli oppositori. (*Interruzione del senatore Di Prisco*). Ci saranno presto molte occasioni perchè io parli di nuovo in Aula. Giovedì ci sarà forse la conversione del decreto-legge sul magistero e quindi un piccolo dibattito sull'università (un pre-dibattito perchè il magistero è istituto superiore). Dal 17 al 28 febbraio dovrò tornare in questa sede per replicare, e anche quella sarà un'altra occasione di dibattito. Agli inizi di marzo, se si fisserà questa data, tornerò ancora una volta in quest'Aula per le mozioni. Questa sera poi, non so fino a che ora, ci ritroveremo ancora in Commissione a discutere. E mi ascolteranno ancora.

P R E S I D E N T E . Quindi lei invita tutta l'Assemblea a venire in Commissione stasera! (*Ilarità*).

S U L L O , *Ministro della pubblica istruzione*. Non ho difficoltà, onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . A questo punto dobbiamo giungere a una decisione. Vorrei domandarle, onorevole Ministro, quale posizione assume di fronte alla proposta del senatore Spigaroli di fissare la data al 3 marzo.

S U L L O , *Ministro della pubblica istruzione*. Ho ascoltato quello che lei ha precisato, signor Presidente, e mi pare che ci sia una data obbligata. Qualora per altre evenienze si potesse anticipare al 17 o 18 feb-

braio, o quando che sia, sarò disponibile per l'anticipo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta del senatore Spigaroli di rinviare al 3 marzo la discussione sui problemi della scuola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Annunzio di mozioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

PELLICANO', CUCCU, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, MASCIALE, TOMASSINI, FILIPPA, LI VIGNI, MENCHINELLI, NALDINI, PREZIOSI, RAIA. — Il Senato,

premesso che le soluzioni parziali e settoriali date finora dal Governo ai problemi della scuola costituiscono una risposta solo formale e paternalistica al movimento di lotta e che è sempre più profonda l'insoddisfazione della società nei confronti della funzione attuale della scuola e del mondo della scuola in direzione del Governo e degli istituti parlamentari;

considerato che solo dal movimento reale possono attendersi indicazioni valide per il rinnovamento effettivo della struttura scolastica, sia nei suoi dati organizzativi, sia in quelli culturali;

tenuto conto che il Governo non ha preso atto della duplice selezione che si attua nella scuola a tutti i livelli, sia con il meccanismo censitorio al quale è tuttora ancorata la frequenza scolastica, sia con il carattere selettivo che hanno i contenuti culturali del nostro sistema scolastico ed i modi con cui vengono trasmessi,

impegna il Ministro della pubblica istruzione ed il Governo:

1) a predisporre strumenti atti ad eliminare l'autoritarismo insito non solo nel rapporto disciplinare della scuola con il suo apparato burocratico, ma negli stessi contenuti culturali della scuola e nei modi della loro trasmissione, oltre che nella esplicazione di ogni altra attività all'interno della scuola;

2) a riconoscere e garantire le libertà di associazione e di riunione all'interno della scuola, sia per gli insegnanti che per gli studenti, e non già istituzionalizzandole entro forme burocratiche che in realtà contraddicono l'esigenza obiettiva di un confronto dialettico permanente tra scuola e società;

3) ad elaborare provvedimenti concreti per assicurare l'attuazione effettiva e l'espansione ulteriore dell'obbligo scolastico, per dare carattere unitario alla scuola secondaria superiore, per liberalizzare in concreto l'accesso all'istruzione universitaria, per mettere la stessa struttura fisica della scuola nelle condizioni di assolvere ai suoi compiti istituzionali;

4) ad abolire l'attuale sistema di formazione e di reclutamento degli insegnanti, fondato su esami e concorsi con funzione prevalentemente discriminatoria, ed a garantire ad essi una condizione giuridica di stabilità ed una giusta progressione economica nel rapporto di lavoro, oltre che l'esercizio delle fondamentali libertà sindacali e di sperimentazione didattica, che sono incompatibili con il permanere di una loro subordinazione gerarchica all'apparato amministrativo. (moz. - 22)

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

MACCARRONE Pietro, BUFALINI, CIPOLLA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali iniziative il Governo ha già preso, e con quale esito, e quali ne intende adottare, per venire incontro alla grave situazione venutasi a creare nel settore agrumario per la seconda annata consecutiva.

In particolare, per conoscere:

1) quali iniziative sono state prese per modificare lo sfavorevole trattamento riservato, nell'ambito del MEC, alla produzione agrumaria meridionale;

2) quali iniziative sono state prese per favorire l'esportazione dei prodotti agrumicoli verso i Paesi extra comunitari con particolare riferimento ai Paesi socialisti;

3) quali interventi hanno adottato o intendono adottare per favorire le iniziative già annunziate dalla Regione siciliana per l'acquisto del prodotto dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e quali iniziative intendono adottare nelle altre regioni;

4) se non ritengano di promuovere l'acquisto, la trasformazione in succhi e la distribuzione nelle comunità scolastiche, militari, ospedaliere, eccetera, degli agrumi eccedenti;

5) quali iniziative hanno adottato per la propaganda del consumo dei prodotti agrumari meridionali, sia in Italia che all'estero, anche per combattere l'insidiosa propaganda di altri Stati che tendono, al di là delle carenze effettive riscontrate in alcuni settori della produzione, ad emarginare i nostri prodotti anche quando presentino notevoli caratteristiche di qualità.

Infine, tenendo conto del prevedibile aumento della produzione nei prossimi anni, si chiede di conoscere se esiste un organico programma del Governo tendente a realizzare profonde riforme dell'attuale assetto fondiario, agrario e contrattuale, nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti, per una radicale modifica degli accordi comunitari che regolano la materia e che si sono dimostrati tanto dannosi all'agricoltura meridionale. (interp. - 87)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, GATTO Simone. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali, venti anni dopo l'acquisto, da parte dello Stato, di Palazzo Barberini in Roma, con il dichiarato fine di ospitarvi la Galleria nazionale di Arte antica, le sale del Palazzo medesimo siano ancora occupate dal Circolo ufficiali delle Forze armate nonostante si dica che il Ministro della pubblica istruzione le abbia più volte richieste.

Ciò mentre la quadreria della Galleria d'arte antica è smembrata in tre parti di cui una — minima — nello stesso Palazzo Barberini, la seconda affastellata in Palazzo Corsini, la terza in Villa d'Este a Tivoli. (int. or. - 459)

DI PRISCO, VALORI, ALBARELLO, TOMASSINI, CUCCU, FILIPPA, LI VIGNI, MENCHINELLI, NALDINI, PELLICANO', PREZIOSI, RAIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le valutazioni del Governo italiano in merito agli ultimi sviluppi della situazione cecoslovacca e al loro rapporto con la situazione internazionale. (int. or. - 460)

TOMASSINI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a loro conoscenza la grave situazione in cui sono venuti a trovarsi gli operai della « Mira Lanza » (Pontinia), i quali, dopo la occupazione della fabbrica, hanno ricevuto da parte del pretore di Latina l'ingiunzione di sgombero e di lasciare libera la fabbrica medesima.

L'interrogante fa presente che le condizioni degli operai della « Mira Lanza » sono estremamente disagiate per l'ingiusto salario loro corrisposto e chiede, infine, quali provvedimenti urgenti i Ministri interrogati intendano adottare per la tutela dei diritti degli operai. (int. or. - 461)

LI VIGNI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 895 presentata in data 16 dicembre 1968 — relativa alla difficile situazione in cui si trovano da tempo i distributori di benzina — il Ministro rispondeva in data 27 gennaio 1969 ricordando semplicemente la costituzione di una apposita Commissione per l'esame dei problemi relativi al settore della distribuzione dei carburanti, per conoscere, di fronte all'ampiezza che ha assunto la protesta dei distributori di benzina, i fatti che hanno impedito il raggiungimento di un accordo, ed inoltre per sapere se il Governo non ritenga che le richieste dei distributori, corrispondendo ad una loro situazione di reale, estremo disagio, siano giuste e pertanto meritevoli di un particolare impegno volto al fine di determinarne l'accoglimento da parte delle aziende petro lifere. (int. or. - 462)

MARIS, BONAZZOLA RUHL Valeria, BRAMBILLA, VENANZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Visto il ripetersi nel Paese di manifestazioni delittuose fasciste, quali gli attentati alle sedi del PCI in Milano ed in altre città e le aggressioni nelle università e nelle scuole, per sapere quali provvedimenti di carattere specifico e generale il Governo intenda adottare, non solo per reprimere e prevenire queste manifestazioni delittuose, ma per creare un clima politico nel quale non possano neppure verificarsi. (int. or. - 463)

BARTOLOMEI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Preso atto dello stanziamento disposto dal CIPE per la direttissima Firenze-Roma, l'interrogante chiede di conoscere quali sono i criteri di attuazione del progetto stesso e quali i provvedimenti per non escludere dai vantaggi dell'ammodernamento intere zone a forte depressione economica, quali il Valdarno, Arezzo e la Val di Chiana. (int. or. - 464)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ALBARELLO, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, DI PRISCO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere se sono a conoscenza che si stanno perfezionando gli impegni (vedi adesione del comune di Verona) atti a costituire un consorzio per utilizzare il lago di Garda come parte di una idrovia di trasporti industriali, petroli compresi. Lo statuto del consorzio in parola parla, infatti, di « idrovia che si fa per consentire alle zone rivierasche del Garda e a tutto il retroterra la possibilità di trasporti diretti fino al mare ».

Gli interroganti osano sperare che i Ministri interrogati vorranno scongiurare questo ennesimo attentato al patrimonio paesaggistico, biologico, culturale e turistico del nostro Paese.

Il lago di Garda, infatti, ove fosse utilizzato come bacino di compensazione e come canale industriale, vedrebbe pregiudicata, forse irrimediabilmente, la sopravvivenza delle attuali sue caratteristiche, non solo sotto il profilo turistico, ma anche sotto lo aspetto biologico, climatico, eccetera. (int. scr. - 1146)

ADAMOLI, CAVALLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, raccogliendo i voti di numerosi enti della provincia di Savona, non s'intenda assumere le opportune iniziative affinchè:

1) la nuova autostrada fra Genova e Savona venga costruita a monte di quella già esistente su tracciato a doppia corsia per ogni senso di marcia;

2) nella riconosciuta impossibilità di assorbimento di ulteriori correnti di traffico dalla vecchia via Aurelia, la esistente autostrada ad unica corsia Multedo-Savona venga classificata superstrada aperta e destinata, senza pedaggio, alle comunicazioni ordinarie della zona. (int. scr. - 1147)

ALBARELLO, DI PRISCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intende

intervenire per correggere le palesi ingiustizie perpetrate negli espropri eseguiti nei comuni di Brentino Belluno, Dolcè e Rivoli, in provincia di Verona, per procedere alla esecuzione dell'autostrada del Brennero.

Gli interroganti lamentano in particolare che i prezzi fissati sono in molti casi la metà di quelli proposti dallo stesso Ufficio tecnico erariale, che contrastano per inadeguatezza con la larghezza usata in provincia di Trento e, infine, che i ritardi nei pagamenti danneggiano i legittimi interessi dei contadini espropriati. (int. scr. - 1148)

VIGNOLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale azione abbiano svolto gli Uffici del lavoro e dell'Ispettorato del lavoro di Alessandria e quale intenda svolgere il suo Ministero in relazione al grave episodio di discriminazione politica e sindacale verificatosi alla fornace RDB di Occimiano (Alessandria).

Risulta infatti che, a seguito di una lettera inviata dalla FILLEA-CGIL provinciale di Alessandria, in data 20 gennaio 1969, alla direzione dell'azienda, con la quale si richiedeva un incontro per esaminare la possibilità di estendere gli accordi di gruppo all'azienda in oggetto e la violazione del contratto nazionale di lavoro in materia di orario di lavoro, due giorni dopo, il 22 gennaio 1969, la direzione dello stabilimento convocava l'operaio Barbierato Antonio informandolo che « ... siccome non voglio iscritti alla CGIL nello stabilimento e tu sei stato il primo ad iscriverti, ti licenzio: da oggi considerati in preavviso ».

Successivamente la stessa direzione convocava un gruppo di altri operai, tutti iscritti alla CGIL, nei confronti dei quali metteva in atto tutta una serie di ricatti e minacce (riduzione della paga di fatto percepita, eccetera).

Il collegamento tra l'apertura della vertenza aziendale e la rappresaglia anti-CGIL è evidente e testimonia la volontà della ditta di calpestare, non solo gli accordi liberamente sottoscritti, ma soprattutto la Costituzione repubblicana.

Del grave e sprezzante atto di discriminazione politica e sindacale sono stati investiti anche la Prefettura di Alessandria e l'Amministrazione provinciale.

L'interrogante chiede pertanto:

1) che sia sviluppata la necessaria azione perchè sia immediatamente riassunto l'operaio fatto oggetto di così avvilente rappresaglia;

2) che vengano sviluppate le adeguate iniziative, anche attraverso apposite inchieste, perchè non siano più possibili metodi che ricordano vergognosi tempi lontani, offendono la dignità dei lavoratori e calpestano i più elementari princìpi della convivenza civile e democratica. (int. scr. - 1149)

PIRASTU. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — (*Già int. or.* - 166) (int. scr. - 1150)

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 31 gennaio 1969

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 31 gennaio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno.

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo alle questioni doganali e fiscali per la gestione del traforo stradale del Monte Bianco, concluso a Parigi il 7 febbraio 1967 (148).

2. Adesione al Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962 adottato a Washington il 15 maggio 1967 e sua esecuzione (149).

3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967 (150).

4. CODIGNOLA ed altri. — Condono di sanzioni disciplinari connesse con agitazioni politiche, sindacali e studentesche (24-*Urgenza*).

5. ZANNIER e BURTULO. — Proroga del termine previsto dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, relativa alle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine (29).

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

DAL CANTON Maria Pia. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali passi intenda compiere presso il Governo cecoslovacco al fine di render noto come l'Italia, seguendo con preoccupata attenzione gli avvenimenti interni di quel Paese, non possa non manifestare la sua riprovazione per le drastiche misure adottate in seguito all'intervento armato delle truppe sovietiche contro qualsiasi pur minima espressione di legittima libertà.

L'interrogante fa presente che sarebbe umiliante, per un Governo che crede ai grandi ideali di libertà e di democrazia e che ad essi ispira la sua azione, come fa il Governo italiano, passare sotto silenzio una serie di fatti sfocianti nell'ultimo dolorosissimo episodio dello studente trasformatosi in torcia umana per protesta contro l'intollerabile dittatura; fatti ed episodio che dimostrano come i sistemi degni del più gretto e superato colonialismo nell'Europa orientale non siano ancora finiti. (int. or. - 432)

ARENA, D'ANDREA, BONALDI, VERONESI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali iniziative intende assumere di fronte ai tragici avvenimenti di questi giorni in Cecoslovacchia e in altri Paesi danubiani, interpretando in tal modo la commozione e l'ammirazione che suscita in tutto il popolo italiano l'esempio di giovani che, col sacrificio della loro vita, attestano il loro indomabile amore per la libertà e per l'indipendenza del loro Paese. (int. or. 436)

CIFARELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se e in quali modi il Governo della Repubblica intenda esprimere la solidarietà commossa del popolo italiano in presenza dei tragici suicidi di studenti e di operai posti in atto a Praga e in altre città della Cecoslovacchia.

Essi dimostrano drammaticamente la eroica contrapposizione dell'intero popolo cecoslovacco alla crescente distruzione di ogni residua libertà, sotto la ferrea occupazione sovietica, e il popolo italiano non può non far sentire, anche nella massima assise internazionale, cioè l'ONU, la propria voce a sostegno della ancora indomita Cecoslovacchia. (int. or. - 439)

MURMURA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali concrete iniziative intenda il nostro Governo adottare, anche presso l'ONU, onde in Cecoslovacchia si ponga termine al regime di schiavitù e di distruzione delle libertà democratiche, motivi degli insani, pur se comprensibili, atti di operai e di studenti, i quali vedono nel suicidio l'unica valida protesta contro l'occupazione straniera e la distruzione delle pubbliche e private libertà. (int. or. - 443)

CALAMANDREI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se e in quale modo, a proposito degli ultimi drammatici e profondamente conturbanti episodi accaduti in Cecoslovacchia, il Ministro senta la necessità di dissociare le proprie dichiarazioni dalla campagna irresponsabile e violenta condotta, speculando su quegli episodi, da circoli esterni e interni alla coalizione governativa, che nulla hanno di neppure lontanamente comune con la democrazia e che, nella loro agitazione, sperano solo di far degenerare lo scontro politico in Italia e di contribuire a nuovi inasprimenti della tensione internazionale. (int. or. - 458)

DI PRISCO, VALORI, ALBARELLO, TOMASSINI, CUCCU, FILIPPA, LI VIGNI, MENCHINELLI, NALDINI, PELLICANO', PREZIOSI, RAIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le valutazioni del Governo italiano in merito agli ultimi sviluppi della situazione cecoslovacca e al loro rapporto con la situazione internazionale. (int. or. - 460)

D'ANDREA, BERGAMASCO, VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i modi e i termini degli interventi che il Governo ha svolto ed intende svolgere, nei modi più opportuni, presso il Governo iracheno per moderare l'azione fanatica e crudele di quel Governo in danno di cittadini di razza ebraica, con sicuro pericolo di ulteriore aggravamento della tensione nel Medio Oriente. (int. or. - 448)

COLLEONI, BURTULO, TORELLI, BALDINI, BELOTTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

quali passi la nostra diplomazia abbia compiuto presso il Governo iracheno in merito alle barbare esecuzioni di israeliti e arabi cristiani a Bagdad e a Bassora;

quali altre iniziative intenda promuovere, anche presso l'ONU, di fronte alle notizie della stampa internazionale secondo le quali altre trenta persone saranno eliminate con giudizio sommario e per odio razziale. (int. or. - 453)

TOLLOY, VIGLIANESI, PIERACCINI, FORMICA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il suo pensiero sui due avvenimenti che hanno più profondamente scosso l'opinione pubblica italiana perchè sono costati delle vite umane e perchè densi di significato politico.

Essi si riferiscono all'eroico sacrificio dello studente Palach a Praga, che così profonda eco ha avuto e che ripropone nel modo più drammatico il problema della conciliazione fra la libertà e i regimi dell'Est europeo controllati dall'Unione Sovietica, ed all'esecuzione capitale di quattordici cittadini iracheni, di cui ben nove di razza ebraica, avvenuta con la pretestuosa accusa di spionaggio; ciò che, oltre a ricordare spietate persecuzioni di tempi trascorsi, aggrava la tensione esistente nel Medio Oriente e mette in ulteriore difficoltà le forze che nel mondo e in Israele stesso si adoperano per pervenire ad una distensione che sola può preludere ad una soluzione pacifica del problema palestinese. (int. or. - 454)

CIFARELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere con quali iniziative intenda far valere in tutte le possibili sedi internazionali la sdegnata deplorazione dell'opinione pubblica italiana in presenza degli assassini legalizzati di Bagdad e di Bassora e delle persecuzioni distruttive poste in essere da parte del Governo iracheno contro la residua minoranza ebraica residente nell'Irak.

La Repubblica italiana, democratica e fondata sui valori della Resistenza, non può tacere, in ogni caso e nei confronti di qualunque Stato, di fronte a forme di vero e proprio genocidio. (int. or. - 455)

FERMARIELLO, ABENANTE, BERTOLI, CHIAROMONTE, PAPA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere il suo giudizio e i provvedimenti che intende adottare in merito al fatto che un gruppo di teppisti fascisti, dopo essere stato scacciato dall'ateneo napoletano dagli studenti e dalle forze democratiche della città e in seguito al fallimento della manifestazione che intendevano iscenare prendendo a pretesto i drammatici fatti di Praga, sono ritornati all'università aggredendo vigliaccamente e selvaggiamente gli studenti e dando alle fiamme aule, banchi e suppellettili. Atti di violenza dei fascisti sono ormai ricorrenti a Napoli, come è dimostrato dagli episodi della devastazione del liceo « Giovan Battista Vico », della sezione del PCI al Vomero, della redazione del quotidiano « Il Mattino » e dal ten-

tativo compiuto ai danni della stessa Federazione comunista napoletana, dalla quale sono stati energicamente respinti.

Gli interroganti chiedono di sapere quali misure s'intendono adottare per stroncare a Napoli la violenza fascista contro cui si sono schierati decisamente forti manifestazioni di massa, i partiti operai, i sindacati, i democratici e gli antifascisti della città che rappresentano la più chiara smentita al tentativo di far apparire, con giudizio irresponsabile e mistificatorio, questi rigurgiti di fascismo come scontro di opposti estremismi, quando invece si tratta di uno squallido tentativo fascista di dividere e frenare il movimento degli studenti e dei lavoratori impegnati in dure lotte per lo sviluppo della democrazia e l'avanzata sociale e politica del Paese.

Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere se il Ministro non ritenga urgente e necessario affrontare la questione, divenuta ormai improrogabile, della direzione della Questura di Napoli. (int. or. - 445)

MENCHINELLI, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, MASCIALE, TOMASSINI, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali misure si intendano adottare al fine di evitare il ripetersi dei gravi atti di provocazione fascista, da tempo più frequenti nel Paese.

Per gli interroganti simili gravi episodi sono lo strumento di cui la destra politica si serve per trascinare sul terreno della violenza la grande tensione sociale esistente nel Paese per la mancata soluzione dei problemi della nostra società civile. (int. or. - 446)

La seduta è tolta (*ore 21,30*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari